








Testo Unico: Modifiche “rilevanti” e “di dettaglio” – Titoli II-XII su previgente legislazione

Elaborazione esemplificativa e non esaustiva 28 febbraio 2005 sulla base delle “osservazioni” del Consiglio di Stato, realizzata da Associazione Ambiente e Lavoro per CIIP – Non si assumono responsabilità per possibili errori

Testo Unico	Normativa previgente	Commenti
TITOLO II - Luoghi di lavoro	D.Lgs. 626/94 TITOLO II - Luoghi di lavoro	
Art. 42 Requisiti di sicurezza e di salute	Art. 31 Requisiti di sicurezza e di salute	
<p>COMMA DI NUOVA INTRODUZIONE <u>2. I luoghi di lavoro realizzati secondo le norme di buona tecnica di cui alla lettera l) dell'art.5, comma 1, del presente decreto si considerano rispondenti ai requisiti di cui al comma 1</u></p>		<p>II COMMA</p> <ul style="list-style-type: none"> ☞ INTRODUCE MODIFICHE DI DETTAGLIO ☞ INFICIA GLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLE DIRETTIVE UE ☞ PEGGIORA SIGNIFICATIVAMENTE LA PREVIGENTE NORMATIVA
<p>COMMA DI NUOVA INTRODUZIONE <u>3. Le disposizioni legislative relative ad elementi di natura tecnica di cui ai titoli II e VI ...del D.P.R 547/55 e successive modificazioni, ai Capi II, III, VIII e IX del DPR 164/56, ai Capi I, II, III, IV, V, VI, VII VIII e IX del DPR 320/56, si considerano norme di buona tecnica</u></p>		<p>I COMMI</p> <ul style="list-style-type: none"> ☞ INTRODUCONO MODIFICHE DI DETTAGLIO ☞ PEGGIORANO SIGNIFICATIVAMENTE LA PREVIGENTE NORMATIVA
<p>COMMA DI NUOVA INTRODUZIONE <u>4. Le disposizioni legislative relative alle procedure di sicurezza contenute nei medesimi titoli o Capi di cui al comma 3 si considerano buone prassi</u></p>		
Art. 44 Locali sotterranei	D.P.R. 303/56, art. 8 Locali sotterranei	
<p>COMMA MODIFICATO Art. 44, comma 3 <u>3. L'organo di vigilanza può consentire l'uso dei locali sotterranei e semisotterranei anche per altre lavorazioni per le quali non ricorrono le esigenze tecniche, quando dette lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettate le norme del presente decreto legislativo e si sia provveduto ad assicurare le condizioni di cui al comma 2</u></p>	<p>Art. 8, comma 3 <u>L'Ispettorato del lavoro, d'intesa con l'ufficiale sanitario, può consentire l'uso dei locali sotterranei e semisotterranei anche per altre lavorazioni per le quali non ricorrono le esigenze tecniche, quando dette lavorazioni non diano luogo ad emanazioni nocive e non espongano i lavoratori a temperature eccessive, semprechè siano rispettate le altre norme del presente decreto e sia provveduto, con mezzi idonei, alla aereazione, alla illuminazione e alla protezione contro l'umidità</u></p>	<p>IL COMMA</p> <ul style="list-style-type: none"> ☞ INTRODUCE MODIFICHE DI DETTAGLIO, come rilevato anche dal Consiglio di Stato ☞ PEGGIORA SIGNIFICATIVAMENTE LA PREVIGENTE NORMATIVA <p>Elimina il riferimento alla condizione che le lavorazioni non espongano i lavoratori a temperature eccessive</p>

Testo Unico: Modifiche “rilevanti” e “di dettaglio” – Titoli II-XII su previgente legislazione

Elaborazione esemplificativa e non esaustiva 28 febbraio 2005 sulla base delle “osservazioni” del Consiglio di Stato, realizzata da Associazione Ambiente e Lavoro per CIIP – Non si assumono responsabilità per possibili errori

Testo Unico	Normativa previgente	Commenti
TITOLO III - Le Attrezzature di Lavoro	D.LGS. 626/94 TITOLO III - Le Attrezzature di Lavoro D.LGS. 459/96	
Capo I Disposizioni generali		
Art. 46 <u>Requisiti di sicurezza</u>	D.Lgs. 626/94 art. 36 <u>Disposizioni concernenti le attrezzature di lavoro</u>	
<p>COMMA MODIFICATO Art. 46, comma 3 <u>3. Qualora gli organi di vigilanza nell'espletamento delle loro funzioni ispettive in materia di salute e sicurezza sul lavoro, accertino che un'attrezzatura di lavoro marcata CE sia, in tutto o in parte, non rispondente a uno o più requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 2, ne informano immediatamente il Ministero delle Attività Produttive e il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, che si avvalgono dell'ISPESL per gli accertamenti di carattere tecnico. In tale caso, gli organi di vigilanza possono impartire disposizioni, ai sensi dell'articolo 32 del presente decreto legislativo, in ordine alle modalità di uso in sicurezza dell'attrezzatura di lavoro. La disposizione ha efficacia provvisoria fino alla pronuncia dell'Autorità Nazionale di controllo del mercato</u></p>	<p>D.Lgs. 459/96 art. 7, comma 3 <u>3. Qualora gli organismi di vigilanza competenti per la prevenzione e la sicurezza accertino la non conformità di una macchina o di componente di sicurezza ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I, ne danno immediata comunicazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed al Ministero del lavoro e della previdenza sociale</u></p>	<p>IL COMMA</p> <ul style="list-style-type: none">  ELIMINA L'IMMEDIATA PRESCRIZIONE DELLE VIOLAZIONI  INTRODUCE MODIFICHE DI COMPETENZA ANCHE REGIONALE  PEGGIORA SIGNIFICATIVAMENTE LA PREVIGENTE NORMATIVA
<p>COMMA NON MANTENUTO</p>	<p>D.Lgs. 626/934, art. 36, comma 2 <u>2. Le modalità e le procedure tecniche delle relative verifiche seguono il regime giuridico corrispondente a quello in base al quale l'attrezzatura è stata costruita e messa in servizio</u></p>	<p>LA SOPPRESSIONE DEL COMMA</p> <ul style="list-style-type: none">  INTRODUCE MODIFICHE DI DETTAGLIO  PEGGIORA SIGNIFICATIVAMENTE LA PREVIGENTE NORMATIVA
<p>COMMA DI NUOVA INTRODUZIONE Art. 46, comma 6 <u>6. Le attrezzature di lavoro rispondenti alle norme di buona tecnica di cui alla lettera D) dell'art. 5 del presente decreto si considerano conformi ai requisiti di cui al comma 4.</u></p>		<p>IL COMMA</p> <ul style="list-style-type: none">  INTRODUCE MODIFICHE DI DETTAGLIO  MODIFICA

Testo Unico: Modifiche “rilevanti” e “di dettaglio” – Titoli II-XII su previgente legislazione

Elaborazione esemplificativa e non esaustiva 28 febbraio 2005 sulla base delle “osservazioni” del Consiglio di Stato, realizzata da Associazione Ambiente e Lavoro per CIIP – Non si assumono responsabilità per possibili errori

Testo Unico	Normativa previgente	Commenti
<p>COMMA DI NUOVA INTRODUZIONE Art. 46, comma 7 <u>7. Le disposizioni legislative di carattere costruttivo di cui ai Titoli II, III, IV, V e VI del D.P.R. 547/55 e successive modificazioni, ai Capi II, IV, V, VI, VII, del D.P.R.164/56, ai Capi II, III, e IV del D.P.R. 320/56, all'articolo 3 del D.P.R. 323/56, e al D.M. 2 settembre 1968 (G.U. 23 settembre 1968, n. 242) si considerano norme di buona tecnica</u></p>		<p>SIGNIFICATIVAMENTE LA PREVIGENTE NORMATIVA</p>
<p>COMMA DI NUOVA INTRODUZIONE Art. 46, comma 8 <u>8. Le disposizioni legislative relative a procedure organizzative e comportamentali di sicurezza e salute contenute nei titoli e capi di cui al comma 7 si considerano buone prassi di cui alla lettera m) dell'art. 5 del presente decreto.</u></p>		
<p>Art. 47 Obblighi del datore di lavoro</p>	<p>D.Lgs. 626/94 art. 35 Obblighi del datore di lavoro</p>	
<p>OBBLIGO MODIFICATO Art. 47, comma 4 4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro siano: a) installate in conformità alle istruzioni del fabbricante b) utilizzate correttamente <u>in conformità a quanto previsto dall'allegato VI e al comma 6 dell'articolo 46</u> c) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la rispondenza ai requisiti generali di sicurezza di cui <u>all'allegato V</u> e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d'uso. (vedi sez. Allegati)</p>	<p>D.Lgs. 626/94 art. 35, comma 4 4 .Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro siano: a) installate in conformità alle istruzioni del fabbricante b) utilizzate correttamente c) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la rispondenza ai requisiti di cui all'art. 36 e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d'uso. <u>c-bis) disposte in maniera tale da ridurre i rischi per gli utilizzatori e per le altre persone, assicurando in particolare sufficiente spazio disponibile tra gli elementi mobili e gli elementi fissi o mobili circostanti e che tutte le energie e sostanze utilizzate o prodotte possano essere addotte o estratte in modo sicuro.</u></p>	<p>IL COMMA</p> <p>☞ INTRODUCE MODIFICHE DI DETTAGLIO</p> <p>☞ PEGGIORA SIGNIFICATIVAMENTE LA PREVIGENTE NORMATIVA</p> <p>Viene eliminata la parte del comma relativa ad alcuni aspetti tecnici di dettaglio che il datore di lavoro è tenuto a considerare specificamente nella gestione della sicurezza delle attrezzature</p>
<p>OBBLIGO MODIFICATO Art. 47, commi 7 e 8 7. I risultati delle verifiche <u>devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi alle ultime tre verifiche, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza.</u></p> <p><u>8. Qualora le attrezzature di lavoro, di cui al comma 6, siano usate al di fuori dell'impresa devono essere accompagnate da un documento attestante l'esecuzione dell'ultima verifica.</u></p>	<p>Art.35, comma 4 quinquies 4 quinquies. I risultati delle verifiche <u>di cui al comma 4-quater sono tenuti a disposizione dell'autorità di vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione o fino alla messa fuori esercizio dell'attrezzatura, se avviene prima. Un documento attestante l'esecuzione dell'ultima verifica deve accompagnare le attrezzature di lavoro ovunque queste sono utilizzate."</u></p>	<p>I COMMI</p> <p>☞ INTRODUCONO MODIFICHE DI DETTAGLIO</p> <p>☞ PEGGIORANO SIGNIFICATIVAMENTE LA PREVIGENTE NORMATIVA</p> <p>Viene modificato in modo essenziale l'obbligo di mantenimento delle registrazioni delle verifiche (da quelle relative agli ultimi 5 anni a quelle riguardanti le ultime tre</p>

Testo Unico: Modifiche “rilevanti” e “di dettaglio” – Titoli II-XII su previgente legislazione

Elaborazione esemplificativa e non esaustiva 28 febbraio 2005 sulla base delle “osservazioni” del Consiglio di Stato, realizzata da Associazione Ambiente e Lavoro per CIIP – Non si assumono responsabilità per possibili errori

Testo Unico	Normativa previgente	Commenti
		verifiche). Inoltre l'obbligo di presenza dell'ultima registrazione sull'attrezzatura viene limitato ai soli casi di uso “fuori dall'impresa”
	D.Lgs. 626/94 art. 39 - Obblighi dei lavoratori	
OBBLIGHI NON MANTENUTI	Art. 39, commi 2-3 2. <u>I lavoratori utilizzano le attrezzature di lavoro messe a loro disposizione conformemente all'informazione, alla formazione e all'addestramento ricevuti.</u> 3. <u>I lavoratori:</u> a) <u>hanno cura delle attrezzature di lavoro messe a loro disposizione</u> b) <u>non vi apportano modifiche di propria iniziativa</u> c) <u>segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nelle attrezzature di lavoro messe a loro disposizione</u>	LA SOPPRESSIONE DEI COMMI ☞ INTRODUCE MODIFICHE DI DETTAGLIO ☞ PEGGIORA SIGNIFICATIVAMENTE LA PREVIGENTE NORMATIVA Non sono stati mantenuti diversi obblighi dei lavoratori

Testo Unico	Normativa previgente	Commenti
Capo II - Ponteggi Metallici Fissi	D.P.R. 164/56 - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni - Capo V - Ponteggi metallici fissi	
Art. 52 Progetto	D.P.R. 164/56 art. 32 Progetto	
OBBLIGO MODIFICATO Art. 52, comma 1 1. I ponteggi metallici di altezza superiore a <u>24 metri</u> e le altre opere provvisorie, costituite da elementi metallici, o di notevole importanza e complessità in rapporto alle loro dimensioni ed ai sovraccarichi, devono essere eretti in base ad un progetto comprendente: a) calcolo eseguito secondo le istruzioni approvate nell'autorizzazione ministeriale b) disegno esecutivo.	Art. 32, comma 1 1. I ponteggi metallici di altezza superiore a <u>20 metri</u> e le altre opere provvisorie, costituite da elementi metallici, o di notevole importanza e complessità in rapporto alle loro dimensioni ed ai sovraccarichi, devono essere eretti in base ad un progetto comprendente: 1) calcolo eseguito secondo le istruzioni approvate nell'autorizzazione ministeriale 2) disegno esecutivo	IL COMMA ☞ INTRODUCE MODIFICHE DI DETTAGLIO, come rilevato anche dal Consiglio di Stato ☞ PEGGIORA SIGNIFICATIVAMENTE LA PREVIGENTE NORMATIVA E' aumentata l'altezza dei ponteggi al di sotto della quale non sussiste l'obbligo di specifico progetto per il montaggio (da 20 a 24 metri)
Art. 54 Nome del fabbricante	D.P.R. 164/56 art. 34 Nome del fabbricante	
OBBLIGO MODIFICATO Art. 54, comma 1 1. Gli elementi metallici dei ponteggi devono portare impressi, a rilievo o ad	Art. 34, comma 1 1. Gli elementi metallici dei ponteggi (<u>aste, tubi, giunti, basi</u>) devono portare impressi, a rilievo o ad	IL COMMA ☞ INTRODUCE MODIFICHE DI

Testo Unico: Modifiche “rilevanti” e “di dettaglio” – Titoli II-XII su previgente legislazione

Elaborazione esemplificativa e non esaustiva 28 febbraio 2005 sulla base delle “osservazioni” del Consiglio di Stato, realizzata da Associazione Ambiente e Lavoro per CIIP – Non si assumono responsabilità per possibili errori

Testo Unico	Normativa previgente	Commenti
incisione, il nome o il marchio del fabbricante.	incisione, il nome o il marchio del fabbricante	DETTAGLIO E PEGGIORATIVE Viene eliminata una rilevante precisazione di dettaglio
	D.P.R. 164/56 art. 35 Caratteristiche di resistenza	
OBBLIGHI NON MANTENUTI	<p>1. <u>Gli elementi metallici costituenti il ponteggio devono avere carico di sicurezza non minore di quello indicato nell'autorizzazione ministeriale prevista all'art. 30.</u></p> <p>2. <u>Le aste del ponteggio devono essere in profilati o in tubi senza saldatura con superficie terminale ad angolo retto con l'asse dell'asta .</u></p> <p>3. <u>L'estremità inferiore del montante deve essere sostenuta da una piastra di base metallica, a superficie piana, di area non minore di 18 volte l'area del poligono circoscritto alla sezione del montante stesso e di spessore tale da resistere senza deformazioni al carico. La piastra deve avere un dispositivo di collegamento col montante atto a centrare il carico su di essa e tale da non produrre momenti flettenti sul montante.</u></p> <p>4. <u>I ponteggi devono essere controventati opportunamente sia in senso longitudinale che trasversale ogni controvento deve resistere a trazione e a compressione.</u></p> <p>5. <u>I giunti metallici devono avere caratteristiche di resistenza non minori di quelle delle aste collegate e sempre in relazione agli sforzi a cui sono sottoposti: ad elementi non verniciati, essi devono assicurare resistenza allo scorrimento con largo margine di sicurezza.</u></p> <p>6. <u>A giunto serrato, le due ganasce non devono essere a contatto dalla parte del bullone.</u></p> <p>7. <u>Le parti costituenti il giunto di collegamento devono essere riunite fra di loro permanentemente e solidamente in modo da evitare l'accidentale distacco di qualcuna di esse</u></p>	LA SOPPRESSIONE DEI COMMI ☞ INTRODUCE MODIFICHE DI DETTAGLIO ☞ ELIMINA OBBLIGHI PREVIGENTI ☞ PEGGIORA SIGNIFICATIVAMENTE LA PREVIGENTE NORMATIVA Sono stati eliminati diversi obblighi relativi a rilevanti elementi tecnici di dettaglio
	D.P.R. 164/56 art. 37 Manutenzione e revisione	

Testo Unico: Modifiche “rilevanti” e “di dettaglio” – Titoli II-XII su previgente legislazione

Elaborazione esemplificativa e non esaustiva 28 febbraio 2005 sulla base delle “osservazioni” del Consiglio di Stato, realizzata da Associazione Ambiente e Lavoro per CIIP – Non si assumono responsabilità per possibili errori

Testo Unico	Normativa previgente	Commenti
OBBLIGO NON MANTENUTO	Art. 37, comma 2 <u>2. I vari elementi metallici devono essere difesi dagli agenti nocivi esterni con verniciatura, catramatura o protezioni equivalenti</u>	Viene eliminato l'obbligo specifico di protezione dagli agenti nocivi esterni, come rilevato anche dal Consiglio di Stato
	D.P.R. 164/56 art. 38 Norme particolari ai ponti metallici	
OBBLIGHI NON MANTENUTI	Art. 38, comma 1 <u>1. Le tavole che costituiscono l'impalcato devono essere fissate in modo che non possano scivolare sui traversi metallici.</u> <u>2. E' fatto divieto di gettare dall'alto gli elementi del ponte.</u> <u>3. E' fatto divieto di salire e scendere lungo i montanti.</u> <u>4. Per i ponteggi metallici valgono, in quanto applicabili, le disposizioni relative ai ponteggi in legno</u>	Sono stati eliminati diversi obblighi relativi a rilevanti elementi tecnici di dettaglio

Testo Unico: Modifiche “rilevanti” e “di dettaglio” – Titoli II-XII su previgente legislazione

Elaborazione esemplificativa e non esaustiva 28 febbraio 2005 sulla base delle “osservazioni” del Consiglio di Stato, realizzata da Associazione Ambiente e Lavoro per CIIP – Non si assumono responsabilità per possibili errori

Testo Unico	Normativa previgente	Commenti
<p align="center">TITOLO IV - impianti ed Apparecchiature Elettriche</p>		
<p>Art. 56 Requisiti di sicurezza</p>	<p>Legge 186/68 - Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici</p> <p>D.P.R. 547/55</p>	
<p>COMMI MODIFICATI Art. 56, commi 1 e 2 1. Tutti i materiali, le apparecchiature e gli impianti elettrici devono essere costruiti, installati e mantenuti in modo da prevenire i rischi che possono derivare dal loro uso, anche in condizioni di funzionamento anomalo. 2. I materiali, le apparecchiature e gli impianti costruiti e installati nel rispetto delle norme di buona tecnica di cui alla lettera l) dell'art.5, comma 1, del presente decreto si considerano conformi ai requisiti di cui al comma 1.</p>	<p>Art. 1 Tutti i materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici devono essere realizzati e costruiti a regola d'arte. Art.2. I materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici realizzati secondo le norme del comitato elettrotecnico italiano si considerano costruiti a regola d'arte</p>	<p>I COMMI</p> <p>☞ INTRO DUCONO MODIFICHE DI DETTAGLIO</p> <p>☞ ELIMI NANO OBBLIGHI PREVIGENTI</p> <p>☞ PEGGI ORANO SIGNIFICATIVAMENTE LA PREVIGENTE NORMATIVA</p>
<p>COMMA DI NUOVA INTRODUZIONE <u>3. Le procedure di uso e di manutenzione di apparecchiature e impianti elettrici e le procedure di intervento rispondenti alle buone prassi di cui alla lettera m) dell'art. 5 del presente decreto si considerano conformi ai requisiti di cui comma 1</u></p>		
<p>Art. 58 Lavori sotto tensione</p>	<p>D.P.R. 547/55 art. 344 Lavori su parti in tensione</p>	
<p>OBBLIGHI MODIFICATI Art. 58, commi 1 e 2 1. E' vietato eseguire lavori sotto tensione. 2. Può derogarsi al divieto di cui al comma 1: a) per tensioni nominali non superiori a 1000 V in corrente alternata e 1500 V in corrente continua, purché: - l'ordine di eseguire i lavori su parti in tensione sia dato dal capo responsabile - siano adottate le necessarie misure atte a garantire l'incolumità dei lavoratori. b) per tensioni nominali superiori a 1000 V in corrente alternata e 1500 V in corrente continua purché: - i lavori su parti in tensione siano effettuati da aziende autorizzate ad operare sotto tensione - i lavori su parti in tensione siano affidati a personale abilitato - sia osservato uno specifico piano di intervento</p>	<p>Art. 344, commi 1 e 2 1. È vietato eseguire lavori su elementi in tensione e nelle loro immediate vicinanze, quando la tensione è superiore a 25 Volta verso terra, se alternata, od a 50 Volta verso terra, se continua. 2. Può derogarsi dal suddetto divieto per tensioni non superiori a 1000 Volta, purché: a) l'ordine di eseguire il lavoro su parti in tensione sia dato dal capo responsabile; b) siano adottate le necessarie misure atte a garantire la incolumità dei lavoratori .</p>	<p>I COMMI</p> <p>☞ INTRODUCONO MODIFICHE DI DETTAGLIO E</p> <p>☞ MODIFICANO LA PREVIGENTE NORMATIVA</p> <p>☞ PEGGIORANO SIGNIFICATIVAMENTE LA PREVIGENTE NORMATIVA</p> <p>Sono stati modificati diversi elementi tecnici di dettaglio soprattutto in relazione all'applicazione del divieto di lavori anche “in vicinanza” di elementi in tensione, e alla deroga del divieto per tensioni superiori a limiti previsti nel D.P.R. 547/55</p>





Testo Unico: Modifiche “rilevanti” e “di dettaglio” – Titoli II-XII su previgente legislazione

Elaborazione esemplificativa e non esaustiva 28 febbraio 2005 sulla base delle “osservazioni” del Consiglio di Stato, realizzata da Associazione Ambiente e Lavoro per CIIP – Non si assumono responsabilità per possibili errori

Testo Unico	Normativa previgente	Commenti
<p>Art. 59 Lavori in prossimità di linee elettriche <u>nude</u></p>	<p>Legge 186/68 art. 11 Lavori in prossimità di linee elettriche</p>	
<p>OBBLIGO MODIFICATO</p> <p>Art. 59, comma 1</p> <p><u>1. Quando occorre effettuare lavori in prossimità di linee elettriche o in prossimità di impianti con parti attive non protette si deve rispettare almeno una delle seguente indicazioni:</u></p> <p>a) <u>effettuare la messa fuori tensione e in sicurezza per tutta la durata dei lavori delle parti attive</u></p> <p>b) <u>applicare ostacoli rigidi che impediscono l'avvicinamento alle parti attive</u></p> <p>c) <u>tenere in permanenza persone, macchine operatrici, apparecchi di sollevamento, ponteggi e attrezzature ad una distanza che non comporti contatti accidentali o esposizione a rischi di scariche elettriche</u></p>	<p>Art. 11, comma 1</p> <p><u>1 Non possono essere eseguiti lavori in prossimità di linee elettriche aeree a distanza minore di cinque metri dalla costruzione o dai ponteggi, a meno che, previa segnalazione all'esercente le linee elettriche, non si provveda da chi dirige detti lavori per una adeguata protezione atta ad evitare accidentali contatti o pericolosi avvicinamenti ai conduttori delle linee stesse</u></p>	<p>IL COMMA</p> <p>☞ INTRODUCE MODIFICHE DI DETTAGLIO</p> <p>☞ PEGGIORA SIGNIFICATIVAMENTE LA PREVIGENTE NORMATIVA</p> <p>L'obbligo è stato modificato in modo sostanziale in diversi dettagli tecnici, soprattutto in relazione alla distanza di sicurezza che non viene più specificata</p>

Testo Unico: Modifiche “rilevanti” e “di dettaglio” – Titoli II-XII su previgente legislazione

Elaborazione esemplificativa e non esaustiva 28 febbraio 2005 sulla base delle “osservazioni” del Consiglio di Stato, realizzata da Associazione Ambiente e Lavoro per CIIP – Non si assumono responsabilità per possibili errori

Testo Unico	Normativa previgente	Proposta
TITOLO V - Uso dei dispositivi di protezione individuale	D.LGS. 626/94 TITOLO IV - Uso dei dispositivi di protezione individuale	
Art. 64. Obblighi del datore di lavoro	D.Lgs. 626/94 art. 44. Obblighi del datore di lavoro	
	Art. 44 Obblighi dei lavoratori	
OBBLIGHI NON MANTENUTI	<p>Art. 44, commi 1 - 5</p> <p><u>1. I lavoratori si sottopongono al programma di formazione e addestramento organizzato dal datore di lavoro nei casi ritenuti necessari ai sensi dell'art. 43, commi 4, lettera g), e 5.</u></p> <p><u>2. I lavoratori utilizzano i DPI messi a loro disposizione conformemente all'informazione e alla formazione ricevute e all'addestramento eventualmente organizzato.</u></p> <p><u>3. I lavoratori:</u></p> <p><u>a) hanno cura dei DPI messi a loro disposizione;</u></p> <p><u>b) non vi apportano modifiche di propria iniziativa.</u></p> <p><u>4. Al termine dell'utilizzo i lavoratori seguono le procedure aziendali in materia di riconsegna dei DPI.</u></p> <p><u>5. I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione.</u></p>	<p>LA SOPPRESSIONE DEI COMMI</p> <p> INTRODUCE MODIFICHE DI DETTAGLIO</p> <p> MODIFICA LA PREVIGENTE NORMATIVA</p> <p> PEGGIORA SIGNIFICATIVAMENTE LA PREVIGENTE NORMATIVA</p> <p>Non sono stati mantenuti diversi obblighi dei lavoratori</p>
Art. 65 Criteri per l'individuazione e l'uso	Art. 45 Criteri per l'individuazione e l'uso	
COMMA NON MANTENUTO	<p><u>2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione consultiva permanente, tenendo conto della natura, dell'attività e dei fattori specifici di rischio, indica:</u></p> <p><u>a) i criteri per l'individuazione e l'uso dei DPI;</u></p> <p><u>b) le circostanze e le situazioni in cui, ferme restando le priorità delle misure di protezione collettiva, si rende necessario l'impiego dei DPI.</u></p>	<p>LA SOPPRESSIONE DEL COMMA</p> <p> MODIFICA LA PREVIGENTE NORMATIVA</p>



Testo Unico: Modifiche “rilevanti” e “di dettaglio” – Titoli II-XII su previgente legislazione

Elaborazione esemplificativa e non esaustiva 28 febbraio 2005 sulla base delle “osservazioni” del Consiglio di Stato, realizzata da Associazione Ambiente e Lavoro per CIIP – Non si assumono responsabilità per possibili errori

Testo Unico	Normativa previgente	Commenti
TITOLO VI <u>Segnaletica di sicurezza</u>	D.Lgs 493/96	
Art. 68 Obblighi del datore di lavoro	D.Lgs. 493/96 art. 2 Obblighi del datore del lavoro	
OBBLIGO NON MANTENUTO	D.Lgs. 493/96 art 2, comma 2 2. <u>Qualora sia necessario fornire mediante la segnaletica di sicurezza indicazioni relative a situazioni di rischio non considerate negli allegati al presente decreto, il datore di lavoro, anche in riferimento alla normativa nazionale di buona tecnica, adotta le misure necessarie, secondo le particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica</u> (vedi sezione Allegati)	LA SOPPRESSIONE DEL COMMA ☞ INTRODUCE MODIFICHE DI DETTAGLIO ☞ PEGGIORA LA PREVIGENTE NORMATIVA Viene eliminato un obbligo di applicabilità piuttosto diffusa
Art. 69 Informazione e formazione	D.Lgs. 493/96 art. 4 Informazione e formazione	
OBBLIGO MODIFICATO Art. 69, comma 1 1. Nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli <u>28 e 29</u> , il datore di lavoro provvede affinché: a) i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza siano informati <u>sulle misure da adottare</u> riguardo alla segnaletica di sicurezza da impiegare <u>sul luogo di lavoro</u>	Art. 4, comma 1 1. Il datore di lavoro provvede affinché: a) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sia informato <u>di tutte le misure adottate e da adottare</u> riguardo alla segnaletica di sicurezza impiegata <u>all'interno dell'impresa ovvero dell'unità produttiva</u> ; b) <u>i lavoratori siano informati di tutte le misure adottate riguardo alla segnaletica di sicurezza impiegata all'interno dell'impresa ovvero dell'unità produttiva.</u>	IL COMMA ☞ INTRODUCE MODIFICHE DI DETTAGLIO ☞ PEGGIORA LA PREVIGENTE NORMATIVA L'obbligo è stato modificato in modo sostanziale nei suoi dettagli applicativi, soprattutto nella parte riguardante l'informazione diretta dei lavoratori

Testo Unico: Modifiche “rilevanti” e “di dettaglio” – Titoli II-XII su previgente legislazione

Elaborazione esemplificativa e non esaustiva 28 febbraio 2005 sulla base delle “osservazioni” del Consiglio di Stato, realizzata da Associazione Ambiente e Lavoro per CIIP – Non si assumono responsabilità per possibili errori

Testo Unico	Normativa previgente	Commenti
TITOLO VII - Movimentazione manuale dei carichi	D.Lgs. 626/94 TITOLO - V manuale dei carichi	
Art. 71 Obblighi dei datori di lavoro	D.Lgs. 626/94 art.48 Obblighi dei datori di lavoro	
COMMA DI NUOVA INTRODUZIONE Art. 71, comma 3 <u>3. Le norme di buona tecnica di cui alla lettera l) dell'art.5 del presente decreto si considerano conformi ai criteri indicati in allegato XI.</u>	(vedi sezione Allegati)	IL COMMA  INTRODUCE MODIFICHE DI DETTAGLIO E  MODIFICA SIGNIFICATIVAMENTE LA PREVIGENTE NORMATIVA





Testo Unico: Modifiche “rilevanti” e “di dettaglio” – Titoli II-XII su previgente legislazione

Elaborazione esemplificativa e non esaustiva 28 febbraio 2005 sulla base delle “osservazioni” del Consiglio di Stato, realizzata da Associazione Ambiente e Lavoro per CIIP – Non si assumono responsabilità per possibili errori

Testo Unico	Normativa previgente	Commenti
TITOLO VIII - Uso di attrezzature munite di videoterminali	D.Lgs. 626/94 TITOLO VI - Uso di attrezzature munite di videoterminali	
Art. 74 Requisiti di sicurezza e salute	D.Lgs. 626/94 art. 58 <u>Adeguamento alle norme</u>	
COMMA DI NUOVA INTRODUZIONE Art. 47, commi 2 e 3 <u>2. I posti di lavoro conformi alle norme di buona tecnica di cui alla lettera l) dell'art.5 del presente decreto si considerano rispondenti ai requisiti minimi di cui al comma 1.</u> <u>3. Le linee guida d'uso dei videoterminali di cui al D.M. del 2 ottobre 2000 (Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2000, n.244) si considerano buone prassi.</u>		I COMMI ☞ INTRODUCONO MODIFICHE DI DETTAGLIO ☞ MODIFICANO SIGNIFICATIVAMENTE LA PREVIGENTE NORMATIVA
Art. 75 Obblighi del datore di lavoro	D.Lgs. 626/94 art. 52 Obblighi del datore di lavoro	
OBBLIGO MODIFICATO Art. 75, comma 1 1. Il datore di lavoro, all'atto della valutazione del rischio di cui all'art. 7, analizza i posti di lavoro con particolare riguardo ai rischi per la vista ed all'affaticamento fisico o mentale.	Art. 52, comma 1 1. Il datore di lavoro, all'atto della valutazione del rischio di cui all'art. 4, comma 1, analizza i posti di lavoro con particolare riguardo: a) ai rischi per la vista <u>e per gli occhi</u> ; b) ai <u>problemi legati alla postura</u> e all'affaticamento fisico o mentale; c) <u>alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale</u> .	IL COMMA ☞ INTRODUCE MODIFICHE DI DETTAGLIO, come rilevato anche dal Consiglio di Stato ☞ PEGGIORA LA PREVIGENTE NORMATIVA L'obbligo è sensibilmente modificato essendo perduto il riferimento sia ai problemi degli occhi (diversi da quelli della vista), sia a quelli posturali, sia, infine agli aspetti ergonomici e di igiene ambientale
	D.Lgs. 626/94 art. 53 Organizzazione del lavoro	
OBBLIGO NON MANTENUTO	Art. 53, comma 1 1. Il datore di lavoro <u>assegna le mansioni e i compiti lavorativi comportanti l'uso dei videoterminali anche secondo una distribuzione del lavoro che consente di evitare il più possibile la ripetitività e la monotonia delle operazioni.</u>	LA SOPPRESSIONE DEL COMMA ☞ INTRODUCE MODIFICHE DI DETTAGLIO ☞ PEGGIORA LA PREVIGENTE NORMATIVA E' stato eliminato un obbligo di notevole rilevanza applicativa in termini di organizzazione del lavoro
Art.77 Sorveglianza sanitaria	D.Lgs. 626/94 art.55 Sorveglianza sanitaria	
OBBLIGHI MODIFICATI	Art. 55 commi 1-4	I COMMI






Testo Unico: Modifiche “rilevanti” e “di dettaglio” – Titoli II-XII su previgente legislazione

Elaborazione esemplificativa e non esaustiva 28 febbraio 2005 sulla base delle “osservazioni” del Consiglio di Stato, realizzata da Associazione Ambiente e Lavoro per CIIP – Non si assumono responsabilità per possibili errori

Testo Unico	Normativa previgente	Commenti
<p>Art. 77, commi 1 e 2</p> <p>1. I lavoratori sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all’art 23:</p> <p>a) prima di essere addetti alle attività di cui al presente titolo;</p> <p>b) periodicamente, con la periodicità stabilita dal medico competente;</p> <p>c) <u>allorché subentrino disturbi visivi attribuibili all’attività su videoterminale.</u></p> <p>2. Qualora <u>il medico competente</u> ne evidenzi la necessità, il lavoratore è sottoposto ad esami specialistici.</p>	<p>1. I lavoratori, prima di essere addetti alle attività di cui al presente titolo, sono sottoposti ad una visita medica <u>per evidenziare eventuali malformazioni strutturali e ad un esame degli occhi e della vista effettuati dal medico competente.</u> Qualora <u>l’esito della visita medica</u> ne evidenzi la necessità, il lavoratore è sottoposto ad esami specialistici.</p> <p>2. <u>In base alle risultanze degli accertamenti di cui al comma 1 i lavoratori vengono classificati in:</u></p> <p>a) idonei, con o senza prescrizioni</p> <p>b) non idonei</p> <p>3. I lavoratori sono sottoposti a <u>sorveglianza sanitaria, ai sensi dell’articolo 16.</u></p> <p>3-bis. <u>Le visite di controllo sono effettuate con le modalità di cui ai commi 1 e 2.</u></p> <p>3-ter. <u>La periodicità delle visite di controllo, fatti salvi i casi particolari che richiedono una frequenza diversa stabilita dal medico competente, è biennale per i lavoratori classificati come idonei con prescrizioni e per i lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età; quinquennale negli altri casi.</u></p> <p>4. <u>Il lavoratore è sottoposto a controllo oftalmologico a sua richiesta, ogniqualvolta sospetti una sopravvenuta alterazione della funzione visiva, confermata dal medico competente, oppure ogniqualvolta l’esito della visita di cui ai commi 1 e 3 ne evidenzi la necessità</u></p>	<p> INTRODUCONO MODIFICHE DI DETTAGLIO</p> <p> PEGGIORANO LA PREVIGENTE NORMATIVA</p> <p>Gli obblighi sono stati modificati in diversi dettagli sostanziali soprattutto relativi all’evidenziazione di malformazioni strutturali nel lavoratore, alla periodicità degli accertamenti, alla possibilità del lavoratore di richiedere una visita oftalmologia</p>
	<p>D.Lgs. 626/94 art.57 Consultazione e partecipazione</p>	
<p>COMMA NON MANTENUTO</p>	<p>Art. 57, comma 1</p> <p>1. <u>Il datore di lavoro informa preventivamente i lavoratori e il rappresentante per la sicurezza dei cambiamenti tecnologici che comportano mutamenti nell’organizzazione del lavoro, in riferimento alle attività di cui al presente titolo.</u></p>	<p>LA SOPPRESSIONE DEL COMMA</p> <p> INTRODUCE MODIFICHE DI DETTAGLIO</p> <p> PEGGIORA LA PREVIGENTE NORMATIVA</p> <p>L’obbligo è stato eliminato</p>






Testo Unico: Modifiche “rilevanti” e “di dettaglio” – Titoli II-XII su previgente legislazione

Elaborazione esemplificativa e non esaustiva 28 febbraio 2005 sulla base delle “osservazioni” del Consiglio di Stato, realizzata da Associazione Ambiente e Lavoro per CIIP – Non si assumono responsabilità per possibili errori

Testo Unico	Normativa previgente	Commenti
<p>TITOLO IX - Protezione da Agenti Chimici Pericolosi</p>	<p>D.Lgs. 626/94 TITOLO VII - Protezione da agenti cancerogeni mutageni TITOLO VII bis - protezione da agenti chimici</p>	
<p>CAPO I Disposizioni generali per gli agenti chimici</p>		
<p>Art. 81 Valutazione dei rischi</p>	<p>D.Lgs. 626/94 art. 72 quater Valutazione dei rischi e art. 63 Valutazione dei rischi</p>	<p>L'ARTICOLO  INTRODUCE MODIFICHE RILEVANTI, come rilevato anche dal Consiglio di Stato</p>
<p>OBBLIGO MODIFICATO Art. 81, comma 1, lettera c) 1. Nell'adempire agli obblighi di cui all'articolo 7, il datore di lavoro determina preliminarmente l'eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro; se presenti, valuta tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti da tali agenti, tenendo conto in particolare dei seguenti elementi: ... (omissis) c) i quantitativi di sostanze ovvero preparati cancerogeni o mutageni prodotti ovvero utilizzati</p>	<p>Art. 63 comma 4 lettera b) b) i quantitativi di sostanze ovvero preparati cancerogeni o mutageni prodotti ovvero utilizzati, <u>ovvero presenti come impurità o sottoprodotti</u></p>	<p>LA LETTERA  INTRODUCE MODIFICHE RILEVANTI  PEGGIORA SIGNIFICATIVAMENTE LA PREVIGENTE NORMATIVA</p> <p>La modifica dell'obbligo riguarda un aspetto di notevole rilevanza per tutti i casi in cui la presenza di agenti cancerogeni o mutageni si manifesta in fasi intermedie della produzione</p>
<p>OBBLIGO MODIFICATO Art. 81, comma 1, lettera d) d) il numero dei lavoratori esposti ad agenti cancerogeni o mutageni</p>	<p>Art. 63, comma 4, lettera c) c) il numero dei lavoratori esposti <u>ovvero potenzialmente esposti</u> ad agenti cancerogeni mutageni</p>	<p>LA LETTERA  INTRODUCE MODIFICHE DI DETTAGLIO  MODIFICA SIGNIFICATIVAMENTE LA PREVIGENTE NORMATIVA</p> <p>La modifica dell'obbligo rende ambigua l'applicabilità nel caso di esposizioni solo potenziali</p>

Testo Unico: Modifiche “rilevanti” e “di dettaglio” – Titoli II-XII su previgente legislazione

Elaborazione esemplificativa e non esaustiva 28 febbraio 2005 sulla base delle “osservazioni” del Consiglio di Stato, realizzata da Associazione Ambiente e Lavoro per CIIP – Non si assumono responsabilità per possibili errori

Testo Unico	Normativa previgente	Commenti
<p>OBBLIGO MODIFICATO Art. 81, comma 5 5. Il datore di lavoro aggiorna la valutazione, in particolare: a) in occasione di cambiamenti significativi che potrebbero averla resa superata; <u>b) quando i risultati delle misurazioni di cui all’art. 83 lo rendano necessario;</u> c) quando i risultati della sorveglianza medica ne mostrino la necessità</p>	<p>Art. 72 quater, comma 7 7. Il datore di lavoro aggiorna <u>periodicamente</u> la valutazione e, comunque, in occasione di notevoli mutamenti che potrebbero averla resa superata ovvero quando i risultati della sorveglianza medica ne mostrino la necessità</p> <p>Art. 63, comma 5 5. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione di cui al comma 1 in occasione di modifiche del processo produttivo significative ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro <u>e, in ogni caso, trascorsi tre anni dall’ultima valutazione effettuata</u></p>	<p>II COMMA  PEGGIORA SIGNIFICATIVAMENTE LA PREVIGENTE NORMATIVA</p> <p>L’obbligo è modificato sostanzialmente soprattutto per quanto riguarda gli agenti cancerogeni</p>
<p>Art. 82 Misure generali per la prevenzione dei rischi</p>	<p>D.Lgs. 626/94 Art. 72 quinquies Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi art. 64 Misure tecniche, organizzative, procedurali art.65 Misure tecniche</p>	
<p>OBBLIGO NON MANTENUTO</p>	<p>Art. 64, comma 1 lettera a) <u>1. Il datore di lavoro:</u> a) <u>assicura, applicando metodi e procedure di lavoro adeguati, che nelle varie operazioni lavorative sono impiegati quantitativi di agenti cancerogeni mutageni non superiori alle necessità delle lavorazioni e che gli agenti cancerogeni mutageni in attesa di impiego, in forma fisica tale da causare rischio di introduzione, non sono accumulati sul luogo di lavoro in quantitativi superiori alle necessità predette</u></p>	<p>LA SOPPRESSIONE DELLA LETTERA  INTRODUCE MODIFICHE DI DETTAGLIO  PEGGIORA SIGNIFICATIVAMENTE LA PREVIGENTE NORMATIVA</p> <p>Viene meno una specificazione attuativa della misura generale prevista all’art. 6, comma 1, lettera i) del T.U.</p>
<p>OBBLIGO NON MANTENUTO</p>	<p>Art. 64, comma 1, lettera i) <u>i) dispone, su conforme parere del medico competente, misure protettive particolari per quelle categorie di lavoratori per i quali l’esposizione a taluni agenti cancerogeni mutageni presenta rischi particolarmente elevati</u></p>	<p>LA SOPPRESSIONE DELLA LETTERA  INTRODUCE MODIFICHE DI DETTAGLIO  PEGGIORA SIGNIFICATIVAMENTE LA PREVIGENTE NORMATIVA</p> <p>Si perde un obbligo specifico</p>
<p>COMMA MODIFICATO</p>	<p>Art. 72 quinquies, comma 2</p>	<p>II COMMA</p>




Testo Unico: Modifiche “rilevanti” e “di dettaglio” – Titoli II-XII su previgente legislazione

Elaborazione esemplificativa e non esaustiva 28 febbraio 2005 sulla base delle “osservazioni” del Consiglio di Stato, realizzata da Associazione Ambiente e Lavoro per CIIP – Non si assumono responsabilità per possibili errori

Testo Unico	Normativa previgente	Commenti
<p>2. Fatta eccezione per le attività comportanti la presenza di agenti cancerogeni o mutageni, se i risultati della valutazione del rischio dimostrano che, in relazione alle quantità di un agente chimico pericoloso presente sul luogo di lavoro, vi è solo un rischio lieve per la sicurezza e la salute dei lavoratori e che le misure adottate a norma del comma 1 sono sufficienti a ridurre il rischio, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 83, 84 e 86.</p>	<p>2. Se i risultati della valutazione dei rischi dimostrano che, in relazione al tipo e alle quantità di un agente chimico pericoloso e alle modalità e frequenza di esposizione a tale agente presente sul luogo di lavoro, vi è solo un rischio moderato per la sicurezza e la salute dei lavoratori e che le misure di cui al comma 1 sono sufficienti a ridurre il rischio, non si applicano le disposizioni degli articoli 72-sexies, 72-septies, 72-decies, 72-undecies</p>	<p>☞ INTRODUCE MODIFICHE DI DETTAGLIO</p> <p>☞ PEGGIORA SIGNIFICATIVAMENTE LA PREVIGENTE NORMATIVA</p> <p>La non applicabilità delle misure specifiche, delle disposizioni in caso di incidenti o emergenze, e della sorveglianza sanitaria (ma il riferimento corretto a quest’ultima dovrebbe essere all’art., 87 e non 86), viene fatta dipendere dalla sola “quantità” e non anche dal “tipo” di un agente</p>
<p>Art. 83 Misure specifiche di protezione e di prevenzione</p>	<p>D.Lgs. 626/94 art.72sexies Misure specifiche di protezione e di prevenzione art. 62 Sostituzione e riduzione art. 64 Misure tecniche, organizzative, procedurali art. 65 Misure tecniche</p>	<p>L'ARTICOLO</p> <p>☞ INTRODUCE MODIFICHE RILEVANTI, come rilevato anche dal Consiglio di Stato</p>
<p>OBBLIGO MODIFICATO Art. 83, comma 5 5. Salvo che non possano dimostrare con altri mezzi il conseguimento di un adeguato livello di prevenzione e di protezione, il datore di lavoro provvede periodicamente, ed ogni qualvolta sono modificate le condizioni di esposizione, ad effettuare la misurazione degli agenti che possono presentare un rischio per la salute, anche al fine di individuare eventuali esposizioni anomale. La misurazione si effettua con metodiche standardizzate, di cui un elenco non esaustivo è riportato nell'allegato XIII, parte D, o, in mancanza, con metodiche appropriate, e con particolare riferimento ai valori limite di esposizione professionale e per periodi rappresentativi dell'esposizione stessa.</p>	<p>Art. 72 sexies, comma 2 (vedi sezione Allegati)</p> <p>Art. 64, comma1, lettera d) d) <u>provvede alla misurazione di agenti cancerogeni mutageni per verificare l'efficacia delle misure di cui alla lettera c) e per individuare precocemente le esposizioni anomale causate da un evento non prevedibile o da un incidente, con metodi di campionatura e di misurazione conformi alle indicazioni dell'allegato VIII del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277</u></p>	<p>II COMMA</p> <p>☞ INTRODUCE MODIFICHE DI DETTAGLIO</p> <p>☞ PEGGIORA SIGNIFICATIVAMENTE LA PREVIGENTE NORMATIVA</p> <p>La modifica dell’obbligo riguarda gli agenti cancerogeni e mutageni, per i quali la normaiva pevigente non prevedeva la possibilità di ricorrere ad “altri mezzi”</p>
<p>OBBLIGO NON MANTENUTO</p>	<p>Art.72 sexies, comma 8 8. <u>Il datore di lavoro informa i lavoratori del superamento dei valori limite di esposizione professionale, delle cause dell'evento e delle misure di prevenzione e protezione adottate e ne dà comunicazione all'organo di vigilanza.</u></p>	<p>LA SOPPRESSIONE DEL COMMA</p> <p>☞ INTRODUCE MODIFICHE DI DETTAGLIO</p> <p>☞ PEGGIORA SIGNIFICATIVAMENTE LA PREVIGENTE NORMATIVA</p>





Testo Unico: Modifiche “rilevanti” e “di dettaglio” – Titoli II-XII su previgente legislazione

Elaborazione esemplificativa e non esaustiva 28 febbraio 2005 sulla base delle “osservazioni” del Consiglio di Stato, realizzata da Associazione Ambiente e Lavoro per CIIP – Non si assumono responsabilità per possibili errori

Testo Unico	Normativa previgente	Commenti
		Viene meno un importante dettaglio dell'obbligo di informazione dei lavoratori
<p>COMMA DI NUOVA INTRODUZIONE <u>13. Le disposizioni legislative relative ad elementi di natura tecnica di cui al D.P.R 19 marzo 1956, n. 302, si considerano norme di buona tecnica. Le disposizioni legislative relative alle procedure di sicurezza contenute nel medesimo decreto si considerano buone prassi.</u></p>		<p>II COMMA  MODIFICA E PEGGIORA SIGNIFICATIVAMENTE LA PREVIGENTE NORMATIVA, come già evidenziato dal Consiglio di Stato</p>
<p>Art. 85 Informazione e formazione per i lavoratori</p>	<p>D.Lgs. 626/94 art. 72 octies Informazione e formazione per i lavoratori art. 60 Informazione e formazione</p>	
<p>OBBLIGO MODIFICATO Art. 85, comma 1, lettere a), b), c) 1. Fermo restando quanto previsto agli articoli 28 e 29, il datore di lavoro garantisce che i lavoratori o i loro rappresentanti dispongano di: a) dati ottenuti attraverso la valutazione del rischio e ulteriori informazioni ogni qualvolta modifiche importanti sul luogo di lavoro determinino un cambiamento di tali dati; b) informazioni sugli agenti chimici pericolosi presenti sul luogo di lavoro, quali l'identità degli agenti, i rischi per la sicurezza e la salute, le misure igieniche da osservare, ivi compresi i rischi supplementari dovuti al fumare, i relativi valori limite di esposizione professionale e altre disposizioni normative relative agli agenti; c) formazione ed informazioni su precauzioni ed azioni adeguate da intraprendere per proteggere loro stessi ed altri lavoratori sul luogo di lavoro, ivi comprese la necessità di indossare ed impiegare gli indumenti di lavoro ed i dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione, ed il loro corretto impiego nonché, le modalità per prevenire il verificarsi di incidenti e le misure da adottare per ridurre al minimo le conseguenze</p>	<p>Art.72 octies, comma 1 lettere a), b), c) Art 66, commi 1, 2 e 3 1. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, <u>sulla base delle conoscenze disponibili, informazioni ed istruzioni, in particolare per quanto riguarda</u> a) gli agenti cancerogeni mutageni presenti nei cicli lavorativi, <u>la loro dislocazione</u>, i rischi per la salute connessi al loro impiego, ivi compresi i rischi supplementari dovuti al fumare <u>b) le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione;</u> c) le misure igieniche da osservare; d) la necessità di indossare e impiegare indumenti di lavoro e protettivi e dispositivi individuali di protezione ed il loro corretto impiego; e) il modo di prevenire il verificarsi di incidenti e le misure da adottare per ridurre al minimo le conseguenze. 2. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata <u>in particolare in ordine a quanto indicato al comma 1</u> 3. L'informazione e la formazione di cui ai commi 1 e 2 sono fornite <u>prima che i lavoratori siano adibiti alle attività in questione e vengono ripetute, con frequenza almeno quinquennale, e comunque ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni cambiamenti che influiscono sulla natura e sul grado dei rischi</u></p>	<p>LE LETTERE  INTRODUCONO MODIFICHE DI DETTAGLIO  PEGGIORANO SIGNIFICATIVAMENTE LA PREVIGENTE NORMATIVA</p> <p>Vengono meno diversi importanti dettagli degli obblighi di informazione e formazione dei lavoratori relativi agli agenti cancerogeni e mutageni</p>

Testo Unico: Modifiche “rilevanti” e “di dettaglio” – Titoli II-XII su previgente legislazione

Elaborazione esemplificativa e non esaustiva 28 febbraio 2005 sulla base delle “osservazioni” del Consiglio di Stato, realizzata da Associazione Ambiente e Lavoro per CIIP – Non si assumono responsabilità per possibili errori

Testo Unico	Normativa previgente	Commenti
	D.Lgs. 626/94 art. 67 - <u>Esposizione non prevedibile</u>	
OBBLIGO NON MANTENUTO	<p>Art. 67 <u>1. Se si verificano eventi non prevedibili o incidenti che possono comportare un'esposizione anomala dei lavoratori, il datore di lavoro adotta quanto prima misure appropriate per identificare e rimuovere la causa dell'evento e ne informa i lavoratori e il rappresentante per la sicurezza.</u> <u>2. I lavoratori devono abbandonare immediatamente l'area interessata, cui possono accedere soltanto gli addetti agli interventi di riparazione ed ad altre operazioni necessarie, indossando idonei indumenti protettivi e dispositivi di protezione delle vie respiratorie, essi a loro disposizione dal datore di lavoro. In ogni caso l'uso dei dispositivi di protezione non può essere permanente e la sua durata, per ogni lavoratore, è limitata al minimo strettamente necessario.</u> <u>3. Il datore di lavoro comunica al più presto all'organo di vigilanza il verificarsi degli eventi di cui al comma 1 e riferisce sulle misure adottate per ridurre al minimo le conseguenze</u></p>	<p>LA SOPPRESSIONE DELL'ARTICOLO</p> <p> INTRODUCE MODIFICHE DI DETTAGLIO</p> <p> PEGGIORA SIGNIFICATIVAMENTE LA PREVIGENTE NORMATIVA</p> <p>Si perdono diversi obblighi specifici relativi ad adempimenti in caso di incidenti coinvolgenti agenti cancerogeni e mutageni</p>
	Art. 68 - Operazioni lavorative particolari	
OBBLIGO NON MANTENUTO	<p><u>1. Nel caso di determinate operazioni lavorative, come quella di manutenzione, per le quali, nonostante l'adozione di tutte le misure di prevenzione tecnicamente applicabili, è prevedibile un'esposizione rilevante dei lavoratori addetti, il datore di lavoro previa consultazione del rappresentante per la sicurezza:</u> a) <u>dispone che soltanto tali lavoratori hanno accesso alle suddette aree anche provvedendo, ove tecnicamente possibile, all'isolamento delle stesse ed alla loro identificazione mediante appositi contrassegni;</u> b) <u>fornisce ai lavoratori speciali indumenti e dispositivi di protezione individuale che devono essere indossati dai lavoratori adibiti alle suddette operazioni.</u></p>	<p>LA SOPPRESSIONE DELL'ARTICOLO</p> <p> INTRODUCE MODIFICHE DI DETTAGLIO</p> <p> PEGGIORA SIGNIFICATIVAMENTE LA PREVIGENTE NORMATIVA</p> <p>Si perdono obblighi specifici, di notevole interesse applicativo, riguardanti adempimenti in caso di operazioni lavorative con agenti cancerogeni o mutageni, straordinarie o per le quali comunque sono inevitabili esposizioni notevoli</p>








Testo Unico: Modifiche “rilevanti” e “di dettaglio” – Titoli II-XII su previgente legislazione

Elaborazione esemplificativa e non esaustiva 28 febbraio 2005 sulla base delle “osservazioni” del Consiglio di Stato, realizzata da Associazione Ambiente e Lavoro per CIIP – Non si assumono responsabilità per possibili errori

Testo Unico	Normativa previgente	Commenti
	2. La presenza nelle aree di cui al <u>comma 1 dei lavoratori addetti è in ogni caso ridotta al minimo compatibilmente con le necessità delle lavorazioni.</u>	
Art. 87 Accertamenti sanitari e norme preventive e protettive specifiche	D.Lgs. 626/94 art. 72 decies <u>Sorveglianza sanitaria</u> art. 69 Accertamenti sanitari e norme preventive e protettive specifiche	L'ARTICOLO ☞ INTRODUCE MODIFICHE RILEVANTI, come rilevato anche dal Consiglio di Stato
OBBLIGO MODIFICATO Art. 87, comma 2, lettera b) 2. La sorveglianza sanitaria viene effettuata: ... (omissis) b) periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicità diversa fissata dal medico competente con adeguata motivazione riportata <u>nella cartella sanitaria</u> , in funzione della valutazione del rischio e dei risultati della sorveglianza medica;	Art. 72 decies comma 2 lettera b) b) periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicità diversa decisa dal medico competente con adeguata motivazione riportata <u>nel documento di valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori</u> , in funzione della valutazione del rischio e dei risultati della sorveglianza sanitaria	LA LETTERA ☞ INTRODUCE MODIFICHE DI DETTAGLIO Viene meno l'obbligo di informazione sulla periodicità stabilita dal medico competente
OBBLIGO MODIFICATO Art. 87, comma 3 3. Il monitoraggio biologico è obbligatorio per i lavoratori esposti agli agenti per i quali è stato fissato un valore limite biologico <u>nell'allegato XIII, parte C</u> . Dei risultati di tale monitoraggio viene informato il lavoratore interessato	Art. 72 decies, comma 3 Il monitoraggio biologico è obbligatorio per i lavoratori esposti agli agenti per i quali è stato fissato un valore limite biologico. Dei risultati di tale monitoraggio viene informato il lavoratore interessato. <u>I risultati di tal monitoraggio, in forma anonima, vengono allegati al documento di valutazione dei rischi e comunicati ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori.</u> (vedi sezione Allegati)	II COMMA ☞ INTRODUCE MODIFICHE DI DETTAGLIO L'obbligo viene meno per la parte relativa alla documentazione da allegare alla valutazione dei rischi
OBBLIGHI NON MANTENUTI	Art. 72 decies, comma 5 <u>5. Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta misure preventive e protettive particolari per singoli lavoratori sulla base delle risultanze degli esami clinici e biologici effettuati. Le misure possono comprendere l'allontanamento del lavoratore secondo le procedure dell'art. 8 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277.</u> Art. 69, commi 2 e 3 2. <u>Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta misure preventive e protettive per singoli lavoratori sulla base delle risultanze degli esami clinici e biologici effettuati.</u> 3. <u>Le misure di cui al comma 2</u>	LA SOPPRESSIONE DEI COMMI ☞ INTRODUCE MODIFICHE DI DETTAGLIO ☞ PEGGIORA SIGNIFICATIVAMENTE LA PREVIGENTE NORMATIVA Si eliminano obblighi relativi ad adempimenti specifici, riguardanti tutti gli agenti chimici pericolosi, compresi i cancerogeni o mutageni






Testo Unico: Modifiche “rilevanti” e “di dettaglio” – Titoli II-XII su previgente legislazione

Elaborazione esemplificativa e non esaustiva 28 febbraio 2005 sulla base delle “osservazioni” del Consiglio di Stato, realizzata da Associazione Ambiente e Lavoro per CIIP – Non si assumono responsabilità per possibili errori

Testo Unico	Normativa previgente	Commenti
	<p><u>possono comprendere l'allontanamento del lavoratore secondo le procedure dell'art. 8 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277.</u></p>	
<p>OBBLIGO MODIFICATO Art. 87, comma 5 5. Nel caso in cui dalla sorveglianza sanitaria si evidenzia, in un lavoratore o in un gruppo di lavoratori esposti in maniera analoga ad uno stesso agente, l'esistenza di <u>anomalie</u> imputabili a tale esposizione o il superamento di un valore limite biologico, il medico competente ne informa il datore di lavoro</p>	<p>Art. 72 decies, comma 6 6. Nel caso in cui all'atto della sorveglianza sanitaria si evidenzia, in un lavoratore o in un gruppo di lavoratori esposti in maniera analoga ad uno stesso agente, l'esistenza di <u>effetti pregiudizievoli per la salute</u> imputabili a tale esposizione o il superamento di un valore limite biologico, il medico competente informa <u>individualmente i lavoratori interessati</u> ed il datore di lavoro</p> <p>Art. 69, comma 4</p>	<p>II COMMA</p> <p> INTRODUCE MODIFICHE DI DETTAGLIO</p> <p> PEGGIORA SIGNIFICATIVAMENTE LA PREVIGENTE NORMATIVA</p> <p>Viene meno l'obbligo per la parte specifica relativa all'informazione individuale dei lavoratori</p>
<p>OBBLIGO MODIFICATO Art. 87, comma 5 6. Nel caso di cui al comma 5 il datore di lavoro deve: a) sottoporre a revisione la valutazione dei rischi effettuata a norma dell'articolo <u>81</u> b) sottoporre a revisione le misure predisposte per eliminare o ridurre i rischi c) tenere conto del parere del medico competente nell'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre il rischio d) prendere le misure affinché sia effettuata una visita medica straordinaria per tutti gli altri lavoratori che hanno subito un'esposizione simile</p>	<p>Art. 72 decies, comma 7</p> <p>Art. 69, comma 5 5. A seguito dell'informazione di cui al comma 4 il datore di lavoro effettua: <u>a) una nuova valutazione del rischio in conformità all'art. 63;</u> <u>b) ove sia tecnicamente possibile, una misurazione della concentrazione dell'agente in aria, per verificare l'efficacia delle misure adottate</u></p>	<p>II COMMA</p> <p> INTRODUCE MODIFICHE DI DETTAGLIO</p> <p> PEGGIORA SIGNIFICATIVAMENTE LA PREVIGENTE NORMATIVA</p> <p>Viene meno l'obbligo per la parte specifica relativa all'effettuazione di misure di concentrazione di agenti cancerogeni e mutageni. Per questi si perde anche il riferimento al carattere “integrale” della revisione della valutazione</p>
<p>COMMA NON MANTENUTO</p>	<p>Art. 72 decies, comma 8 <u>8. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria diversi rispetto a quelli definiti dal medico competente</u></p>	<p>LA SOPPRESSIONE DEL COMMA</p> <p> INTRODUCE MODIFICHE DI DETTAGLIO</p> <p> MODIFICA SIGNIFICATIVAMENTE LA PREVIGENTE NORMATIVA</p> <p>Viene meno una rilevante facoltà dell'organo di vigilanza</p>
<p>Art. 88 Registro di esposizione e cartelle sanitarie e di rischio</p>	<p>Art. 72 undecies Cartelle sanitarie e di rischio art. 70 Registro di esposizione e cartelle sanitarie</p>	<p>L'ARTICOLO</p> <p> INTRODUCE MODIFICHE</p>




Testo Unico: Modifiche “rilevanti” e “di dettaglio” – Titoli II-XII su previgente legislazione

Elaborazione esemplificativa e non esaustiva 28 febbraio 2005 sulla base delle “osservazioni” del Consiglio di Stato, realizzata da Associazione Ambiente e Lavoro per CIIP – Non si assumono responsabilità per possibili errori

Testo Unico	Normativa previgente	Commenti
		<p>RILEVANTI, come rilevato anche dal Consiglio di Stato</p>
<p>OBBLIGO MODIFICATO Art. 88, comma 1 1. Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori di cui all'art 86, provvede ad istituire e aggiornare una cartella sanitaria e di rischio, secondo quanto previsto dall'art. 24, comma 1, lett. c). Nella cartella sono, tra l'altro, riportati i valori di esposizione individuali comunicati dal datore di lavoro per il tramite del servizio di prevenzione e protezione</p>	<p>Art. 72 undecies, comma 1 1. Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori di cui all'articolo 72-decies istituisce ed aggiorna una cartella sanitaria e di rischio <u>custodita presso l'azienda, o l'unità produttiva</u>, secondo quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, lettera d), <u>e fornisce al lavoratore interessato tutte le informazioni previste dalle lettere e) ed f) dello stesso articolo.</u> Nella cartella di rischio sono, tra l'altro, indicati i livelli di esposizione professionale individuali forniti dal Servizio di prevenzione e protezione</p> <p>Art. 70, comma 2 2. Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori di cui all'articolo 69, provvede ad istituire e aggiornare una cartella sanitaria e di rischio, <u>custodita presso l'azienda o l'unità produttiva sotto la responsabilità del datore di lavoro</u></p>	<p>II COMMA</p> <p> INTRODUCE MODIFICHE DI DETTAGLIO</p> <p>Viene meno l'obbligo per la parte relativa alla custodia della cartella sanitaria presso l'azienda o l'unità produttiva</p>
<p>OBBLIGO MODIFICATO Art. 88, comma 2 2. <u>Il datore di lavoro, in caso di esposizione del lavoratore ad agenti cancerogeni o mutageni, oltre a quanto previsto al comma 1, tiene un registro aggiornato dei lavoratori addetti alle attività che, in base alla valutazione di cui all'art 81, comportano un rischio per la salute, indicando, per ciascuno dei lavoratori, l'attività svolta, l'agente cancerogeno o mutageno e il valore dell'esposizione a tale agente; il datore di lavoro invia copia del registro agli organi di vigilanza ed all'ISPESL e comunica loro, ogni tre anni, ed a richiesta, le variazioni intervenute</u></p>	<p>Art. 70, comma 1 1. <u>I lavoratori di cui all'articolo 69 sono iscritti in un registro nel quale è riportata, per ciascuno di essi, l'attività svolta, l'agente cancerogeno o mutageno utilizzato e, ove noto, il valore dell'esposizione a tale agente. Detto registro è istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta per il tramite del medico competente. Il responsabile del servizio di prevenzione ed i rappresentanti per la sicurezza hanno accesso a detto registro</u></p>	<p>II COMMA</p> <p> INTRODUCE MODIFICHE DI DETTAGLIO</p> <p> PEGGIORA SIGNIFICATIVAMENTE LA PREVIGENTE NORMATIVA</p> <p>L'obbligo viene meno per la parte relativa all'accesso al registro per RSPP e RLS</p>
<p>OBBLIGO NON MANTENUTO</p>	<p>Art. 70, comma 3 3. <u>Il datore di lavoro comunica ai lavoratori interessati, su richiesta, le relative annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e, tramite il medico competente, i dati della cartella sanitaria e di rischio</u></p>	<p>LA SOPPRESSIONE DEL COMMA</p> <p> INTRODUCE MODIFICHE DI DETTAGLIO</p> <p> PEGGIORA SIGNIFICATIVAMENTE LA PREVIGENTE NORMATIVA</p> <p>Viene meno uno specifico obbligo di informazione dei lavoratori interessati</p>

Testo Unico: Modifiche “rilevanti” e “di dettaglio” – Titoli II-XII su previgente legislazione


Elaborazione esemplificativa e non esaustiva 28 febbraio 2005 sulla base delle “osservazioni” del Consiglio di Stato, realizzata da Associazione Ambiente e Lavoro per CIIP – Non si assumono responsabilità per possibili errori


Testo Unico	Normativa previgente	Commenti
<p>OBBLIGO MODIFICATO Art. 88, comma 4 4. In caso di cessazione del rapporto di lavoro la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore interessato, unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 2, viene inviata all'ISPESL, anche in via telematica</p>	<p>Art. 72 undecies, comma 3 In caso di cessazione del rapporto di lavoro la cartella sanitaria e di rischio sono trasmesse all'ISPESL</p> <p>Art. 70, comma 4 4. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro invia all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro - ISPESL la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore interessato unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro e <u>ne consegna copia al lavoratore stesso</u></p>	<p>II COMMA  INTRODUCE MODIFICHE DI DETTAGLIO</p> <p>Viene meno l'obbligo per la parte relativa alla consegna della cartella sanitaria al lavoratore interessato in caso di esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni</p>
<p>OBBLIGO NON MANTENUTO</p>	<p>Art. 70, commi 9 e 10 <u>9. I modelli e le modalità di tenuta del registro e delle cartelle sanitarie e di rischio sono determinati con decreto del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione consultiva permanente</u> <u>10.L'ISPESL trasmette annualmente al Ministero della sanità dati di sintesi relativi al contenuto dei registri di cui al comma 1 ed a richiesta li rende disponibili alle regioni</u></p>	<p>LA SOPPRESSIONE DEI COMMUNI MODIFICA LA PREVIGENTE LEGISLAZIONE</p>
<p>Art. 89 Registrazione dei tumori</p>	<p>D.Lgs. 626/94 art. 71 Registrazione dei tumori</p>	<p>L'ARTICOLO  INTRODUCE MODIFICHE RILEVANTI, come rilevato anche dal Consiglio di Stato</p>
<p>COMMI DI NUOVA INTRODUZIONE Art. 89, commi 1 e 2 <u>1) E' istituito presso l'ISPESL il registro nazionale dei casi di neoplasia di sospetta origine professionale</u> <u>2. Il registro di cui al comma 1 contiene, per ciascun lavoratore, almeno le seguenti informazioni:</u> <u>a) anamnesi lavorativa con l'indicazione del tipo di azienda, della mansione, della durata dell'esposizione all'agente, il tipo di agente con il relativo livello di esposizione, se noto;</u> <u>b) sede e tipo di neoplasia</u></p>		<p>II COMMA  INTRODUCONO MODIFICHE DI DETTAGLIO</p>

Testo Unico: Modifiche “rilevanti” e “di dettaglio” – Titoli II-XII su previgente legislazione

Elaborazione esemplificativa e non esaustiva 28 febbraio 2005 sulla base delle “osservazioni” del Consiglio di Stato, realizzata da Associazione Ambiente e Lavoro per CIIP – Non si assumono responsabilità per possibili errori






Testo Unico	Normativa previgente	Commenti
<p>COMMA DI NUOVA INTRODUZIONE Art. 89, comma 4 <u>4. Le modalità di tenuta del registro nonché di raccolta e trasmissione delle informazioni di cui al comma 3 sono determinate dall'ISPESL d'intesa con le regioni</u></p>		

Testo Unico	Normativa previgente	Commenti
<p>CAPO II Disposizioni particolari per la protezione da atmosfere esplosive</p>	<p>Titolo VIIIbis - Protezione da atmosfere esplosive</p>	
	<p>Capo II Obblighi del datore di lavoro</p>	
<p>Art. 92 Prevenzione e protezione contro le esplosioni</p>	<p>Art. 88 quater Prevenzione e protezione contro le esplosioni</p>	
<p>OBBLIGO NON MANTENUTO.</p>	<p>Art. 88 quater, comma 2 <u>2. Se la natura dell'attività non consente di prevenire la formazione di atmosfere esplosive, il datore di lavoro deve:</u> a) evitare l'accensione di atmosfere esplosive b) attenuare gli effetti pregiudizievoli di un'esplosione in modo da garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori</p>	<p>LA SOPPRESSIONE DEL COMMA  INTRODUCE MODIFICHE DI DETTAGLIO</p> <p>Sono state eliminate le precisazioni di carattere operativo contenute nel comma</p>

Testo Unico	Normativa previgente	Commenti
<p>CAPO III Disposizioni articolari per la protezione da amianto</p>	<p>D.Lgs 277/91 CAPO III 83/477/CEE modificata da 2003/18/CE</p>	<p>NOTA GENERALE Il capo III del titolo IX riprende in più punti le prescrizioni della direttiva 2003/18/CE, ancora non recepita; pertanto introduce NUOVE PRESCRIZIONI RISPETTO ALLA NORMATIVA ATTUALMENTE VIGENTE. Ad integrazione di questa nota generale, di seguito sono analizzati solo le ulteriori modifiche rispetto alla normativa ora vigente, ossia il D.Lgs. 277/9, capo III</p>
<p>Art. 103 Valutazione del rischio</p>	<p>D.Lgs 277/91 art. 24 Valutazione del rischio</p>	
<p>OBBLIGO NON MANTENUTO.</p>	<p>Art. 24, comma 2 <u>2. Detta valutazione tende, in particolare, ad accertare l'inquinamento ambientale prodotto dalla polvere proveniente</u></p>	<p>LA SOPPRESSIONE DEL COMMA  INTRODUCE MODIFICHE DI DETTAGLIO</p>





Testo Unico: Modifiche “rilevanti” e “di dettaglio” – Titoli II-XII su previgente legislazione

Elaborazione esemplificativa e non esaustiva 28 febbraio 2005 sulla base delle “osservazioni” del Consiglio di Stato, realizzata da Associazione Ambiente e Lavoro per CIIP – Non si assumono responsabilità per possibili errori

Testo Unico	Normativa previgente	Commenti
	<p><u>dall'amianto o dai materiali contenenti amianto, individuando i punti di emissione di dette polveri ed i punti a maggior rischio delle aree lavorative, e comprende una determinazione dell'esposizione personale dei lavoratori alla polvere di amianto</u></p>	<p> PEGGIORA SIGNIFICATIVAMENTE LA PREVIGENTE NORMATIVA</p> <p>Sono stati eliminati gli obblighi, insiti nella valutazione, relativi all'inquinamento ambientale, all'individuazione delle fonti di emissione e alla determinazione dell'esposizione personale</p>
<p>OBBLIGO MODIFICATO Art. 103, comma 2 <u>2. Nei casi di esposizioni sporadiche e di debole intensità e a condizione che risulti chiaramente dalla valutazione dei rischi di cui al comma 1 che il valore limite di esposizione all'amianto non sarà superato nell'aria dell'ambiente di lavoro, non si applicano gli articoli 104, 113 e 114, comma 2, nelle seguenti attività:</u> <u>a) brevi attività non continuative di manutenzione durante la quali il lavoro viene effettuato solo su materiali non friabili;</u> <u>b) rimozione senza deterioramento di materiali non degradati in cui le fibre di amianto sono fermamente legate ad una matrice;</u> <u>c) incapsulamento e confinamento di materiali contenenti amianto che si trovano in buono stato;</u> <u>d) sorveglianza e controllo dell'aria e il prelievo dei campioni ai fini dell'individuazione della presenza di amianto in un determinato materiale.</u></p>	<p>Art. 24, commi 4, 5, 6 <u>4. Nel caso di attività a carattere saltuario e qualora l'amianto sia costituito da crisotilo, la determinazione dell'esposizione personale dei lavoratori alla polvere di amianto è sostituita dalla determinazione della dose cumulata in rapporto ad un periodo di riferimento di otto ore, su un periodo di quaranta ore, misurata o calcolata ai sensi del comma 3.</u> <u>5. Se detta dose supera 0.5 giorni-fibra per centimetro cubo, il datore di lavoro attua le disposizioni degli articoli 25 comma 1, 26, comma 2, 27, comma 2, 28, comma 2, 30 e 35.</u> <u>6. La valutazione di cui al comma 2 può prescindere dall'effettuazione di misurazioni strumentali nelle attività per le quali, a motivo delle caratteristiche delle lavorazioni effettuate o della natura e del tipo dei materiali trattati, si può fondatamente ritenere che l'esposizione dei lavoratori non supera i valori di cui ai commi precedenti. Per tale valutazione è possibile fare riferimento a dati ricavati da attività della medesima natura svolte in condizioni analoghe</u></p>	<p>IL COMMA</p> <p> INTRODUCE MODIFICHE DI DETTAGLIO</p> <p> MODIFICA SIGNIFICATIVAMENTE LA PREVIGENTE NORMATIVA</p> <p>I commi hanno subito sostanziali e notevoli modifiche di dettaglio</p>
<p>OBBLIGO MODIFICATO Art. 103, comma 4 4. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione ogni qualvolta si verificano modifiche che possono comportare un mutamento significativo dell'esposizione dei lavoratori alla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto</p>	<p>Art. 24, comma 7 7. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni delle modifiche che possono comportare un mutamento significativo dell'esposizione dei lavoratori alla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto <u>e, comunque, trascorsi tre anni dall'ultima valutazione effettuata.</u></p>	<p>IL COMMA</p> <p> INTRODUCE MODIFICHE DI DETTAGLIO</p> <p> PEGGIORA SIGNIFICATIVAMENTE LA PREVIGENTE NORMATIVA</p> <p>E' stata soppressa la previsione di una</p>







Testo Unico: Modifiche “rilevanti” e “di dettaglio” – Titoli II-XII su previgente legislazione

Elaborazione esemplificativa e non esaustiva 28 febbraio 2005 sulla base delle “osservazioni” del Consiglio di Stato, realizzata da Associazione Ambiente e Lavoro per CIIP – Non si assumono responsabilità per possibili errori

Testo Unico	Normativa previgente	Commenti
	83/477/CEE art.3 comma 4	periodicità massima triennale
OBBLIGO NON MANTENUTO.	Art. 24, comma 8 <u>8. Nuove valutazioni sono inoltre effettuate ogni qualvolta l'organo di vigilanza lo disponga, con provvedimento motivato.</u>	LA SOPPRESSIONE DEL COMMA  INTRODUCE MODIFICHE DI DETTAGLIO  MODIFICA SIGNIFICATIVAMENTE LA PREVIGENTE NORMATIVA E' stato eliminata la facoltà di richiedere nuove valutazioni da parte dell'organo di vigilanza
OBBLIGO NON MANTENUTO	Art. 24, comma 9 <u>9. I lavoratori ovvero i loro rappresentanti sono consultati prima dell'effettuazione della valutazione di cui al presente articolo e sono informati dei risultati riportati su un apposito registro da tenere a loro disposizione</u>	LA SOPPRESSIONE DEL COMMA  INTRODUCE MODIFICHE DI DETTAGLIO  PEGGIORA SIGNIFICATIVAMENTE LA PREVIGENTE NORMATIVA E' stato eliminato l'obbligo di consultazione e informazione di lavoratori e RLS, nonché del registrazione dei risultati
Art. 104 Notifica	D.Lgs. 277/91 art. 25 Notifica	







Testo Unico: Modifiche “rilevanti” e “di dettaglio” – Titoli II-XII su previgente legislazione

Elaborazione esemplificativa e non esaustiva 28 febbraio 2005 sulla base delle “osservazioni” del Consiglio di Stato, realizzata da Associazione Ambiente e Lavoro per CIIP – Non si assumono responsabilità per possibili errori

Testo Unico	Normativa previgente	Commenti
<p>OBBLIGO MODIFICATO</p> <p>Art. 104, commi 1 e 2</p> <p>1. Prima dell’inizio dei lavori di cui all’art. 100, il datore di lavoro presenta una notifica all’organo di vigilanza competente per territorio.</p> <p>2. La notifica di cui al comma 1 comprende almeno una descrizione sintetica dei seguenti elementi:</p> <p>a) ubicazione del cantiere;</p> <p>b) tipi e quantitativi di amianto manipolati;</p> <p>c) attività e procedimenti applicati;</p> <p>d) numero di lavoratori interessati;</p> <p>e) data di inizio dei lavori e relativa durata;</p> <p>e) misure adottate per limitare l’esposizione dei lavoratori all’amianto.</p>	<p>Art. 25, comma 1</p> <p>1. <u>Fermo restando quanto previsto all’art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, ove applicabile, il datore di lavoro, che esercita attività nelle quali l’esposizione dei lavoratori alla polvere di amianto risulta uguale o superiore ai valori indicati ai commi 3 o 5 dell’art. 24, notifica all’organo di vigilanza le risultanze della valutazione di cui allo stesso articolo, unitamente alle seguenti informazioni:</u></p> <p>a) attività svolte e procedimenti applicati;</p> <p>b) varietà e quantitativi annui di amianto utilizzati</p> <p>c) <u>prodotti fabbricati</u></p> <p>d) numero di lavoratori addetti;</p> <p>e) misure di protezione previste, <u>con specificazione dei criteri per la manutenzione periodica</u> e dei sistemi di prevenzione adottati</p>	<p>I COMMI</p> <p> INTRODUCONO MODIFICHE DI DETTAGLIO</p> <p> MODIFICANO SIGNIFICATIVAMENTE LA PREVIGENTE NORMATIVA</p> <p>L’obbligo è sostanzialmente modificato per quanto riguarda la notifica delle risultanze della valutazione. Tra i dati inviati scompare anche la specificazione dei criteri per la manutenzione periodica</p>
<p>OBBLIGO NON MANTENUTO</p>	<p>Art. 25, comma 2</p> <p>2. <u>Il datore di lavoro che esercita attività nelle quali l’amianto è impiegato come materia prima è comunque tenuto ad effettuare la notifica di cui al comma 1 a prescindere dal livello di esposizione dei lavoratori</u></p>	<p>LA SOPPRESSIONE DEL COMMA</p> <p> INTRODUCE MODIFICHE DI DETTAGLIO</p> <p> MODIFICA SIGNIFICATIVAMENTE LA PREVIGENTE NORMATIVA</p> <p>E’ stato eliminato l’obbligo per gli utilizzatori di amianto come materia prima, di inviare, comunque la notifica</p>
<p>OBBLIGO NON MANTENUTO</p>	<p>Art. 25, comma 3</p> <p>3. <u>Il datore di lavoro effettua la notifica di cui ai commi precedenti entro trenta giorni dalla scadenza dei termini di cui all’art. 11, comma 6. Nel caso di nuove attività, l’inizio delle stesse è comunicato con lettera raccomandata all’organo di vigilanza entro quindici giorni.</u></p>	<p>LA SOPPRESSIONE DEL COMMA</p> <p> INTRODUCE MODIFICHE DI DETTAGLIO</p> <p> MODIFICA SIGNIFICATIVAMENTE LA PREVIGENTE NORMATIVA</p> <p>Sono diversamente specificati i tempi di invio della notifica: nell’art.104 comma 1 si dice “prima dell’inizio dell’attività”</p>







Testo Unico: Modifiche “rilevanti” e “di dettaglio” – Titoli II-XII su previgente legislazione

Elaborazione esemplificativa e non esaustiva 28 febbraio 2005 sulla base delle “osservazioni” del Consiglio di Stato, realizzata da Associazione Ambiente e Lavoro per CIIP – Non si assumono responsabilità per possibili errori

Testo Unico	Normativa previgente	Commenti
<p>Art. 105 Misure <u>di prevenzione e protezione</u></p>	<p>D.Lgs 277/91 art. 27 Misure <u>tecniche, organizzative, procedurali</u></p>	
<p>OBBLIGO MODIFICATO Art. 105, comma 1, lettera a) a) il numero dei lavoratori esposti o che possono essere esposti alla polvere prodotta dall’amianto o da materiali contenenti amianto deve essere limitato al numero più basso possibile.</p>	<p>Art. 27, comma 1, lettera c) c) limita al minimo possibile il numero dei lavoratori esposti o che possono essere esposti alla polvere proveniente dall’amianto o da materiali contenenti amianto, <u>anche isolando le lavorazioni in aree predeterminate</u></p>	<p>LA LETTERA  INTRODUCE MODIFICHE DI DETTAGLIO E’ stato eliminata la specificazione operativa relativa all’isolamento delle le lavorazioni</p>
<p>OBBLIGO MODIFICATO Art. 105, comma 1, lettera b) b) I processi lavorativi devono essere concepiti in modo da evitare di produrre polvere di amianto o, se ciò non è possibile, da evitare emissione di polvere di amianto nell’aria.</p>	<p>Art. 27, comma 1, lettera d) d) progetta, <u>programma e sorveglia le lavorazioni</u> in modo che non vi sia emissione di polvere di amianto nell’aria. <u>Se ciò non è tecnicamente possibile, l’eliminazione della polvere deve avvenire il più possibile vicino al punto di emissione. Sono eseguite misurazioni della concentrazione della polvere di amianto nell’aria, onde verificare l’efficacia delle misure adottate</u></p>	<p>LA LETTERA  INTRODUCE MODIFICHE DI DETTAGLIO  PEGGIORA SIGNIFICATIVAMENTE LA PREVIGENTE NORMATIVA Sono stati eliminati gli obblighi specifici relativi all’eliminazione delle polveri e alla misurazione delle concentrazioni</p>
<p>OBBLIGO MODIFICATO Art. 105, comma 1, lettera c) c) Tutti i locali e le attrezzature per il trattamento dell’amianto devono poter essere sottoposti a regolare pulizia e manutenzione.</p>	<p>Art. 27, comma 1, lettera a) a) assicura che gli edifici, i locali e gli impianti in cui avvengono le lavorazioni dell’amianto e dei materiali contenenti amianto <u>abbiano caratteristiche tali da poter essere sottoposti</u> ad efficace pulitura e manutenzione</p>	<p>LA LETTERA  INTRODUCE MODIFICHE DI DETTAGLIO  PEGGIORA LA PREVIGENTE NORMATIVA E’ stato soppresso l’obbligo che i locali e l’attrezzatura per la lavorazione dell’amianto abbiano caratteristiche che ne garantiscano la pulitura e manutenzione</p>
<p>Art. 106 Misure igieniche</p>	<p>D.Lgs 277/91 art. 27 Misure <u>tecniche, organizzative, procedurali</u> art.28 Misure igieniche</p>	
<p>OBBLIGO MODIFICATO Art. 106, comma 1 1.Fermo restando quanto previsto <u>dall’art. 103, comma 2, per tutte le attività di cui all’articolo 100, il datore di lavoro prende le misure appropriate affinché:</u> a) i luoghi in cui si svolgono tali attività siano: 1) chiaramente delimitati e contrassegnati da</p>	<p>D.Lgs 277/91, art. 27, comma 2 2. Nel caso di attività che comportano le condizioni di esposizione indicate <u>all’art. 24, commi 3 o 5,</u> il datore di lavoro provvede altresì a che: a) i luoghi nei quali si svolgono dette attività siano chiaramente delimitati e</p>	<p>IL COMMA  INTRODUCE MODIFICHE DI DETTAGLIO Viene meno l’obbligo della messa a disposizione dei DPI in caso di</p>







Testo Unico: Modifiche “rilevanti” e “di dettaglio” – Titoli II-XII su previgente legislazione

Elaborazione esemplificativa e non esaustiva 28 febbraio 2005 sulla base delle “osservazioni” del Consiglio di Stato, realizzata da Associazione Ambiente e Lavoro per CIIP – Non si assumono responsabilità per possibili errori

Testo Unico	Normativa previgente	Commenti
<p>appositi cartelli; 2) accessibili esclusivamente ai lavoratori che vi debbano accedere a motivo del loro lavoro o della loro funzione; 3) <u>oggetto di un divieto di fumare</u></p>	<p>contrassegnati da apposita segnaletica di sicurezza; b) detti luoghi siano accessibili esclusivamente ai lavoratori che vi debbano accedere a motivo del loro lavoro o delle loro mansioni; <u>c) siano messi a disposizione dei lavoratori mezzi individuali di protezione da usarsi secondo le previsioni di cui all'art. 31, comma 7</u></p>	<p>superamento delle soglie limite inferiori</p>
<p>OBBLIGO NON MANTENUTO</p>	<p>Art. 28, comma 1, lettera a) <u>a) provvede alla regolare e sistematica pulitura dei locali, delle attrezzature e degli impianti, effettuando l'asportazione della polvere a mezzo di aspiratori adeguati</u></p>	<p>LA SOPPRESSIONE DELLA LETTERA</p> <p> INTRODUCE MODIFICHE DI DETTAGLIO</p> <p> PEGGIORA SIGNIFICATIVAMENTE LA PREVIGENTE NORMATIVA</p> <p>E' stato eliminato l'obbligo di pulitura sistematica dei locali, delle attrezzature e degli impianti tramite aspirazione</p>
<p>OBBLIGO MODIFICATO Art. 106 comma 1 lettera d) e e) d) (detti) gli indumenti di lavoro <u>o dispositivi di protezione individuale</u> restino all'interno dell'impresa. Essi possono essere trasportati all'esterno solo per il lavaggio in lavanderie attrezzate per questo tipo di operazioni, in contenitori chiusi, qualora l'impresa stessa non vi provveda, o in caso di utilizzazione di indumenti monouso o di dispositivi di protezione individuale, per lo smaltimento secondo le vigenti disposizioni e) gli indumenti di lavoro o protettivi siano riposti in un luogo separato da quello destinato agli abiti civili</p>	<p>Art. 28, comma 2, lettera b) b) dispone che gli indumenti di lavoro <u>o protettivi</u> siano riposti in luogo separato da quello destinato agli abiti civili. Il lavaggio è effettuato dall'impresa in lavanderie appositamente attrezzate, con una macchina adibita esclusivamente a questa attività. Il trasporto è effettuato in imballaggi chiusi, opportunamente etichettati. <u>L'attività di lavaggio è comunque compresa fra quelle indicate all'art. 22</u></p>	<p>LA LETTERE</p> <p> INTRODUCONO MODIFICHE DI DETTAGLIO</p> <p> PEGGIORANO LA PREVIGENTE NORMATIVA</p> <p>E' stato eliminato l'obbligo relativo al trasporto e la precisazione che l'attività di lavaggio rientra nelle attività soggette al decreto</p>
<p>OBBLIGO MODIFICATO Art. 106, comma 1, lettera f) f) i lavoratori possano disporre di impianti sanitari adeguati, provvisti di docce, in caso di operazioni in ambienti polverosi</p>	<p>Art. 27, comma 2, lettera a) 2. Nel caso di attività che comportano le condizioni di esposizione di cui all'art. 24, commi 3 o 5, fatto salvo quanto disposto dal comma 6 dello stesso articolo, il datore di lavoro inoltre: a) assicura che i lavoratori dispongano di servizi igienici adeguati, provvisti di docce. <u>Ove possibile, queste sono ad uso esclusivo dei lavoratori addetti, con percorsi separati per l'ingresso e l'uscita dall'area di lavoro</u></p>	<p>LA LETTERA</p> <p> INTRODUCE MODIFICHE DI DETTAGLIO</p> <p> PEGGIORA LA PREVIGENTE NORMATIVA</p> <p>E' stata eliminato il dettaglio, che ove possibile, i servizi igienici devono essere a uso esclusivo e con percorsi</p>







Testo Unico: Modifiche “rilevanti” e “di dettaglio” – Titoli II-XII su previgente legislazione

Elaborazione esemplificativa e non esaustiva 28 febbraio 2005 sulla base delle “osservazioni” del Consiglio di Stato, realizzata da Associazione Ambiente e Lavoro per CIIP – Non si assumono responsabilità per possibili errori

Testo Unico	Normativa previgente	Commenti
		separati
<p>OBBLIGO MODIFICATO Art. 106, comma 1, lettera g) g) l’equipaggiamento protettivo sia custodito in locali a tale scopo destinati e controllato e pulito dopo ogni utilizzazione; siano prese misure per riparare o sostituire l’equipaggiamento difettoso prima di una nuova utilizzazione.</p>	<p>Art. 27, comma 2, lettera c) c) provvede a che i mezzi individuali di protezione di cui all'art. 27, comma 2, lettera c), siano custoditi in locali all'uopo destinati, controllati e puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo altresì a far riparare o sostituire quelli difettosi prima di ogni nuova utilizzazione. <u>La pulitura di detti mezzi è effettuata mediante aspirazione</u></p>	<p>LA LETTERA  INTRODUCE MODIFICHE DI DETTAGLIO</p> <p>E' stato soppresso l'obbligo di dettaglio tecnico che la pulitura dei mezzi avvenga mediante aspirazione</p>
<p>Art. 107 Controllo dell'esposizione</p>	<p>D.Lgs 277/91 art. 30 Controllo dell'esposizione <u>dei lavoratori</u></p>	
<p>OBBLIGO NON MANTENUTO</p>	<p>Art. 30, comma 2 <u>2. Il controllo di cui al comma 1 è effettuato attraverso la misurazione della concentrazione delle fibre di amianto nell'aria, espressa come media ponderata in rapporto ad un periodo di riferimento di otto ore, usando i metodi di prelievo e di analisi riportati nell'allegato V</u></p>	<p>LA SOPPRESSIONE DELL'OBBLIGO  INTRODUCE MODIFICHE DI DETTAGLIO</p> <p>Sono stati eliminati i riferimenti metodologici per le misurazioni, attualmente vigenti</p>
<p>OBBLIGO MODIFICATO Art. 107, comma 2 2. Il campionamento deve essere rappresentativo dell'esposizione personale del lavoratore alla polvere prodotta dall'amianto o dai materiali contenenti amianto</p>	<p>Art. 30, comma 5 5. Il campionamento deve essere relativo all'esposizione personale del singolo lavoratore <u>e può comprendere uno o più prelievi. Esso è effettuato in modo da permettere la valutazione dell'esposizione giornaliera del lavoratore ed è integrato da un campionamento ambientale se questo è necessario per identificare le cause ed il grado dell'inquinamento</u></p>	<p>IL COMMA  INTRODUCE MODIFICHE DI DETTAGLIO  PEGGIORA LA PREVIGENTE NORMATIVA</p> <p>E' stato soppresso l'obbligo di integrare se necessario la misura dell'esposizione giornaliera con un campionamento ambientale</p>
<p>OBBLIGO MODIFICATO Art. 107, comma 3 3. I campionamenti sono effettuati previa consultazione dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti.</p>	<p>Art. 30, comma 10 10. I lavoratori ovvero i loro rappresentanti <u>sono informati sui risultati delle misurazioni effettuate e sul significato di detti risultati</u> e sono consultati prima dell'effettuazione del campionamento</p>	<p>IL COMMA  INTRODUCE MODIFICHE DI DETTAGLIO  PEGGIORA LA PREVIGENTE NORMATIVA</p> <p>E' stato soppresso l'obbligo di informare i lavoratori sui risultati delle misurazioni e sul loro</p>







Testo Unico: Modifiche “rilevanti” e “di dettaglio” – Titoli II-XII su previgente legislazione

Elaborazione esemplificativa e non esaustiva 28 febbraio 2005 sulla base delle “osservazioni” del Consiglio di Stato, realizzata da Associazione Ambiente e Lavoro per CIIP – Non si assumono responsabilità per possibili errori

Testo Unico	Normativa previgente	Commenti
		significato
<p>OBBLIGO MODIFICATO Art. 107, comma 4 4. Il prelievo dei campioni deve essere effettuato da personale in possesso di idonee qualifiche <u>nell'ambito del servizio di cui all'art 14</u>. I campioni prelevati sono successivamente analizzati <u>a norma del comma 6 nei laboratori di cui al D.M. 14 febbraio 1996 (S.O. G.U. 25/10/96 n. 251)</u>.</p>	<p>Art. 30, comma 4 4. <u>Le misurazioni sono opportunamente programmate. Il campionamento è eseguito da personale in possesso di idonee qualifiche. I campioni sono analizzati in laboratori pubblici o privati all'uopo attrezzati ed autorizzati. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti i requisiti minimi per l'esercizio delle attività di campionamento e di analisi e per il rilascio delle autorizzazioni laboratori di analisi da parte del Ministro della sanità</u></p>	<p>IL COMMA  INTRODUCE MODIFICHE DI DETTAGLIO  PEGGIORA SIGNIFICATIVAMENTE LA PREVIGENTE NORMATIVA</p> <p>E' stato eliminato l'obbligo di programmare le misurazioni. Il Testo Unico circoscrive poi l'ambito a cui deve appartenere il “personale qualificato”, introducendo una previsione estanea alle disposizioni vigenti</p>
<p>OBBLIGO MODIFICATO Art. 107, comma 5 5. La durata dei campionamenti deve essere tale da consentire di stabilire un'esposizione rappresentativa, per un periodo di riferimento di 8 ore tramite misurazioni o calcoli ponderati nel tempo.</p>	<p>Art. 30 comma 5, 6 5. <u>Il campionamento deve essere relativo all'esposizione personale del singolo lavoratore e può comprendere uno o più prelievi. Esso è effettuato in modo da permettere la valutazione dell'esposizione giornaliera del lavoratore ed è integrato da un campionamento ambientale se questo è necessario per identificare le cause ed il grado dell'inquinamento.</u> 6. <u>Se la durata del campionamento non si estende all'intero periodo di riferimento di otto ore, è comunque effettuato un prelievo per ciascuna fase del ciclo lavorativo in modo da poter calcolare il valore della media ponderata della concentrazione delle fibre di amianto nell'aria per l'intero periodo di otto ore. In ogni caso, la durata del campionamento non è complessivamente inferiore a due ore</u></p>	<p>IL COMMA  INTRODUCE MODIFICHE DI DETTAGLIO  PEGGIORA LA PREVIGENTE NORMATIVA</p> <p>E' stato eliminato l'obbligo di integrare la misura dell'esposizione personale con campionamenti ambientali, se necessario. Sono eliminate le specifiche che dettagliano come effettuare il campionamento, qualora il riferimento non siano le otto ore</p>
<p>OBBLIGO NON MANTENUTO</p>	<p>Art. 30 comma 7,8 7. <u>Se un gruppo di lavoratori esegue mansioni identiche o simili nello stesso luogo ed è perciò esposto a rischi per la salute analoghi, il campionamento può effettuarsi su base di gruppo.</u> 8. <u>Le misurazioni sono, di norma, eseguite ogni tre mesi e comunque ogni volta che intervengono mutamenti che possono provocare una variazione significativa dell'esposizione dei lavoratori alla polvere di amianto. La frequenza</u></p>	<p>LA SOPPRESSIONE DEI COMMI  INTRODUCE MODIFICHE DI DETTAGLIO  PEGGIORA SIGNIFICATIVAMENTE LA PREVIGENTE NORMATIVA</p> <p>E' stato eliminato l'obbligo che fissa la periodicità delle</p>








Testo Unico: Modifiche “rilevanti” e “di dettaglio” – Titoli II-XII su previgente legislazione

Elaborazione esemplificativa e non esaustiva 28 febbraio 2005 sulla base delle “osservazioni” del Consiglio di Stato, realizzata da Associazione Ambiente e Lavoro per CIIP – Non si assumono responsabilità per possibili errori

Testo Unico	Normativa previgente	Commenti
	<p>delle misurazioni può essere ridotta fino ad una volta all'anno, previa comunicazione all'organo di vigilanza, quando:</p> <p>a) non interviene nessuna modifica sostanziale nelle condizioni del luogo di lavoro;</p> <p>b) i risultati delle due misurazioni precedenti non hanno superato la metà dei valori limite indicati all'art. 31</p>	<p>misurazioni e la necessità di comunicare il cambiamento di periodicità all'organo di vigilanza.</p>
<p>OBBLIGO NON MANTENUTO</p>	<p>Art. 30, comma 9 9. Nelle attività a carattere saltuario la frequenza delle misure è adattata alle condizioni esistenti, tenendo conto, in particolare, del numero annuo di giornate lavorative e della distribuzione di queste nel corso dell'anno. Detta frequenza è, in ogni caso, almeno annuale.</p>	<p>LA SOPPRESSIONE DEL COMMA</p> <p> INTRODUCE MODIFICHE DI DETTAGLIO</p> <p> PEGGIORA SIGNIFICATIVAMENTE LA PREVIGENTE NORMATIVA</p> <p>E' stato eliminato l'obbligo che fissa la periodicità delle misurazioni anche per attività saltuarie</p>
<p>Art. 108 Valore limite</p>	<p>D.Lgs 277/91 art. 31 Superamento dei valori limite di esposizione</p>	<p>L'ARTICOLO</p> <p> INTRODUCE MODIFICHE RILEVANTI, come rilevato anche dal Consiglio di Stato</p>
<p>OBBLIGO MODIFICATO Art. 108, comma 2 2. Quando il valore limite fissato al comma 1 viene superato, il datore di lavoro individua le cause del superamento e adotta il più presto possibile le misure appropriate per ovviare alla situazione. Il lavoro può proseguire nella zona interessata solo se vengono prese misure adeguate per la protezione dei lavoratori interessati.</p>	<p>Art. 31, commi 4 e 5 4. Se si verifica un superamento dei valori limite di esposizione di cui ai commi precedenti, il datore di lavoro identifica e rimuove le cause dell'evento adottando quanto prima misure appropriate 5. Il lavoro può proseguire nella zona interessata solo se sono state prese le misure adeguate per la protezione dei lavoratori interessati e dell'ambiente. <u>Se le misure di cui al comma 4 non possono essere adottate immediatamente per motivi tecnici, il lavoro può proseguire nella zona interessata soltanto se sono state adottate tutte le misure per la protezione dei lavoratori addetti e dell'ambiente, tenuto conto del parere del medico competente</u></p>	<p>IL COMMA</p> <p> INTRODUCE MODIFICHE DI DETTAGLIO</p> <p> PEGGIORA SIGNIFICATIVAMENTE LA PREVIGENTE NORMATIVA</p> <p>E' stato eliminato l'obbligo che subordina la continuazione del lavoro al parere del medico competente e alle protezioni ambientali</p>
<p>OBBLIGO MODIFICATO Art. 108, comma 3 3. Per verificare l'efficacia delle misure di cui al</p>	<p>Art. 31, comma 6 6. Per verificare l'efficacia delle misure di cui al comma 4, il datore di</p>	<p>IL COMMA</p> <p> INTRODUCE</p>






Testo Unico: Modifiche “rilevanti” e “di dettaglio” – Titoli II-XII su previgente legislazione

Elaborazione esemplificativa e non esaustiva 28 febbraio 2005 sulla base delle “osservazioni” del Consiglio di Stato, realizzata da Associazione Ambiente e Lavoro per CIIP – Non si assumono responsabilità per possibili errori

Testo Unico	Normativa previgente	Commenti
<p>comma 2, il datore di lavoro procede immediatamente ad una nuova determinazione della concentrazione di amianto nell'aria.</p>	<p>lavoro procede ad una nuova misurazione della concentrazione delle fibre di amianto nell'aria <u>non appena sia ragionevole ritenere ultimata la deposizione dei quantitativi anomali di fibre preesistenti agli interventi medesimi</u></p>	<p>MODIFICHE DI DETTAGLIO  MODIFICA PREVIGENTE NORMATIVA</p> <p>E' stata eliminata la precisazione di dettaglio tecnico sul momento opportuno per procedere a una seconda misurazione</p>
	<p><u>D.Lgs 277/91 art. 32 Misure d'emergenza</u></p>	
<p>OBBLIGO NON MANTENUTO</p>	<p>Art. 32, comma 1 <u>1. Se si verificano eventi che possono provocare un incremento rilevante dell'esposizione alla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto, i lavoratori devono abbandonare immediatamente la zona interessata. Potranno accedervi unicamente i lavoratori addetti ai necessari interventi, con l'obbligo di usare gli idonei mezzi di protezione.</u> <u>2. Il datore di lavoro comunica all'organo di vigilanza il verificarsi di tali eventi e riferisce sulle misure adottate per ridurre al minimo le conseguenze</u></p>	<p>LA SOPPRESSIONE DEL COMMA  INTRODUCE MODIFICHE DI DETTAGLIO  PEGGIORA SIGNIFICATIVAMENTE LA PREVIGENTE NORMATIVA</p> <p>Sono stati soppressi gli obblighi specifici riguardanti l'emergenza e la necessità, da parte del datore di lavoro, di comunicare l'evento all'organo di vigilanza</p>
<p>Art. 109 Operazioni Lavorative Particolari</p>	<p>D.Lgs 277/91 art. 33 Operazioni Lavorative Particolari</p>	
<p>OBBLIGO MODIFICATO Art. 109, comma 1, lettera c) <u>c) prende le misure necessarie per impedire la dispersione della polvere al di fuori dei locali o luoghi di lavoro</u></p>	<p>Art. 33 comma 1, lettera b) <u>b) provvede al rigoroso isolamento dell'area di lavoro ed all'installazione di adeguati sistemi di ricambio dell'aria con filtri assoluti</u></p>	<p>LA LETTERA  INTRODUCE MODIFICHE DI DETTAGLIO  PEGGIORA LA PREVIGENTE NORMATIVA</p> <p>E' stata eliminato il dettaglio tecnico relativo alla necessità di sistemi di ricambio aria con filtri assoluti</p>
<p>OBBLIGO MODIFICATO Art. 109, comma 1, lettera d) d) consulta i lavoratori o i loro rappresentanti sulle misure da adottare prima di procedere a tali attività.</p>	<p>Art. 33, comma 1, lettera d) d) <u>predispone, consultando i lavoratori ovvero i loro rappresentanti, un piano di lavoro contenente tutte le misure destinate a garantire la protezione dei lavoratori e dell'ambiente e lo trasmette preventivamente all'organo di</u></p>	<p>LA LETTERA  INTRODUCE MODIFICHE DI DETTAGLIO  PEGGIORA SIGNIFICATIVAMENTE LA PREVIGENTE NORMATIVA</p>






Testo Unico: Modifiche “rilevanti” e “di dettaglio” – Titoli II-XII su previgente legislazione

Elaborazione esemplificativa e non esaustiva 28 febbraio 2005 sulla base delle “osservazioni” del Consiglio di Stato, realizzata da Associazione Ambiente e Lavoro per CIIP – Non si assumono responsabilità per possibili errori

Testo Unico	Normativa previgente	Commenti
	<u>vigilanza</u>	E' stato eliminato l'obbligo, nel caso di operazioni lavorative con possibili superamenti dei valori limite, di predisporre un piano di lavoro e trasmetterlo all'organo di vigilanza
Art. 110 Lavori di demolizione e rimozione dell'amianto	D.Lgs 277/91 art. 34 Lavori di demolizione e rimozione dell'amianto	L'ARTICOLO  INTRODUCE MODIFICHE RILEVANTI, come rilevato anche dal Consiglio di Stato
<p>OBBLIGO MODIFICATO Art. 110, commi 4 e 5 g) natura dei lavori e loro durata presumibile; h) luogo ove i lavori verranno effettuati; i) tecniche lavorative adottate per la rimozione dell'amianto; l) caratteristiche delle attrezzature o dispositivi che si intendono e utilizzare per attuare quanto previsto dalla lettera d) ed e)</p> <p>5. Copia del piano di lavoro è inviata all'organo di vigilanza, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori alla lettera d) ed e).</p>	<p>Art. 34, comma 4 4. Copia del piano di lavoro è inviata all'organo di vigilanza, unitamente a informazioni circa: a) natura dei lavori e loro durata presumibile; b) luogo ove i lavori verranno effettuati; c) tecniche lavorative per attuare quanto previsto alla lettera a) del comma 3 d) <u>natura dell'amianto contenuto nei materiali di coibentazione nel caso di demolizioni</u> e) caratteristiche degli impianti che si intende utilizzare per attuare quanto previsto dalla lettera c) del comma 3 f) <u>materiali previsti per le operazioni di decoibentazione</u></p>	<p>I COMMI  INTRODUCONO MODIFICHE DI DETTAGLIO  PEGGIORANO SIGNIFICATIVAMENTE LA PREVIGENTE NORMATIVA</p> <p>E' stato eliminato l'obbligo di inserire, nel piano di lavoro, informazioni sulla natura dell'amianto contenuto nei materiali di coibentazione e sui materiali utilizzati per la decoibentazione</p>
OBBLIGO NON MANTENUTO	<p>Art. 34, comma 5 5. <u>Se l'organo di vigilanza non rilascia prescrizioni entro novanta giorni dall'invio della documentazione di cui al comma 4, i datori di lavoro possono eseguire i lavori, ferma restando la loro responsabilità per quanto riguarda l'osservanza delle disposizioni del presente decreto</u></p>	<p>LA SOPPRESSIONE DEL COMMA  INTRODUCE MODIFICHE DI DETTAGLIO  MODIFICA SIGNIFICATIVAMENTE LA PREVIGENTE NORMATIVA</p> <p>Non è più esplicitata la facoltà da parte dell'organo di vigilanza di rilasciare prescrizioni, e viene meno l'obbligo implicito dei datori di lavoro di attendere almeno novanta giorni prima di incominciare i lavori</p>
Art. 111 Informazione dei Lavoratori	D.Lgs 277/91, art. 26 Informazione dei lavoratori	





Testo Unico: Modifiche “rilevanti” e “di dettaglio” – Titoli II-XII su previgente legislazione

Elaborazione esemplificativa e non esaustiva 28 febbraio 2005 sulla base delle “osservazioni” del Consiglio di Stato, realizzata da Associazione Ambiente e Lavoro per CIIP – Non si assumono responsabilità per possibili errori

Testo Unico	Normativa previgente	Commenti
<p>OBBLIGO MODIFICATO</p> <p>Art. 111, comma 1</p> <p>1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 28, il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, prima che essi siano adibiti ad attività comportanti esposizione ad amianto, nonché ai loro rappresentanti, informazioni su:</p> <p>a) i rischi per la salute dovuti all'esposizione alla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto;</p> <p>b) le specifiche norme igieniche da osservare, ivi compresa la necessità di non fumare;</p> <p>c) le modalità di pulitura e di uso degli indumenti protettivi e dei dispositivi di protezione individuale;</p> <p>d) le misure di precauzione particolari da prendere per ridurre al minimo l'esposizione.</p> <p><u>e) l'esistenza del valore limite di cui all'art. 108 e la necessità del monitoraggio ambientale</u></p>	<p>Art. 26, comma 1</p> <p>1. Nelle attività di cui all'art. 22 il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, prima che essi siano adibiti a dette attività, nonché ai loro rappresentanti, informazioni su:</p> <p>a) i rischi per la salute dovuti all'esposizione alla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto;</p> <p>b) le specifiche norme igieniche da osservare, ivi compresa la necessità di non fumare;</p> <p>c) le modalità di pulitura e di uso degli indumenti protettivi e dei mezzi individuali di protezione;</p> <p>d) le misure di precauzione particolari da prendere per ridurre al minimo l'esposizione.</p> <p><u>L'informazione è ripetuta con periodicità triennale e comunque ogni qualvolta vi siano delle modifiche nelle lavorazioni che comportino un mutamento significativo dell'esposizione</u></p>	<p>IL COMMA</p> <p> INTRODUCE MODIFICHE DI DETTAGLIO</p> <p> PEGGIORA SIGNIFICATIVAMENTE LA PREVIGENTE NORMATIVA</p> <p>In pratica viene meno dell'obbligo di aggiornamento periodico dell'informazione</p>
<p>OBBLIGO NON MANTENUTO</p>	<p>Art. 26, comma 2</p> <p><u>2. Nelle attività che comportano le condizioni di esposizione indicate all'art. 24, commi 3 o 5, l'informazione è ripetuta con periodicità annuale e comprende altresì l'esistenza dei valori limite di cui all'art. 31 e la necessità del controllo dell'esposizione dei lavoratori alla polvere di amianto nell'aria</u></p>	<p>LA SOPPRESSIONE DEL COMMA</p> <p> INTRODUCE MODIFICHE DI DETTAGLIO</p> <p> PEGGIORA SIGNIFICATIVAMENTE LA PREVIGENTE NORMATIVA</p> <p>E' stato eliminato l'obbligo relativo all'informazione e la specifica della sua periodicità, per le attività per cui si hanno possibili superamenti dei valori limite di esposizione</p>
<p>Art. 113 Sorveglianza sanitaria</p>	<p>D.Lgs 277/91 art. 29 Controllo sanitario</p>	
<p>OBBLIGO NON MANTENUTO</p>	<p>Art. 29, comma 1</p> <p><u>1. Fermo restando quanto previsto in tema di prevenzione sanitaria dell'asbestosi dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, integrato dal decreto ministeriale 21 gennaio 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 dell'11 febbraio 1987, il datore di lavoro, in conformità al parere del medico competente, adotta, se</u></p>	<p>LA SOPPRESSIONE DEL COMMA</p> <p> INTRODUCE MODIFICHE DI DETTAGLIO</p> <p>E' stato eliminato l'obbligo specifico di allontanamento dalla mansione in caso di</p>

Testo Unico: Modifiche “rilevanti” e “di dettaglio” – Titoli II-XII su previgente legislazione

Elaborazione esemplificativa e non esaustiva 28 febbraio 2005 sulla base delle “osservazioni” del Consiglio di Stato, realizzata da Associazione Ambiente e Lavoro per CIIP – Non si assumono responsabilità per possibili errori

Testo Unico	Normativa previgente	Commenti
	<p><u>necessario, misure preventive e protettive per singoli lavoratori, sulla base delle risultanze degli esami clinici effettuati. Tali misure possono comprendere l'allontanamento anche temporaneo del lavoratore interessato da qualsiasi esposizione all'amianto</u></p>	<p>inidoneità, previsto però in modo generale all'art. 24 del TU comma 2</p>
<p>COMMA NON MANTENUTO</p>	<p>Art. 29, commi 2, 3 <u>2. Contro le misure adottate nei loro riguardi i lavoratori interessati dalle disposizioni di cui al comma 1 possono inoltrare ricorso all'organo di vigilanza entro trenta giorni, informandone per iscritto il datore di lavoro.</u> <u>3. L'organo di vigilanza provvede a norma dell'art. 8, comma 1.</u></p>	<p>LA SOPPRESSIONE DEI COMMI</p> <p> INTRODUCE MODIFICHE DI DETTAGLIO</p> <p>E' stata eliminata la possibilità di ricorso prevista però in modo generale all'art. 24, comma 3 del TU</p>
<p>Art. 114 Registro di esposizione e <u>cartelle sanitarie e di rischio</u></p>	<p>D.Lgs 277/91 art. 35 Registro di esposizione dei lavoratori</p>	<p>L'ARTICOLO</p> <p> INTRODUCE MODIFICHE RILEVANTI, come rilevato anche dal Consiglio di Stato</p>
<p>OBBLIGO MODIFICATO Art. 114, commi 3, 4 3. <u>Su richiesta</u>, è fornita agli organi di vigilanza e all'ISPESL copia dei documenti di cui ai commi 1 e 2.</p> <p>4. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore interessato, unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 2, va trasmessa all'ISPESL.</p>	<p>Art. 35, comma 3 3. Il datore di lavoro: a) <u>consegna copia del registro di cui al comma 1 all'ISPESL e alla USL competente per territorio, cui comunica ogni tre anni, e comunque ogni qualvolta l'ISPESL o la USL ne facciano richiesta, le variazioni intervenute;</u> b) <u>consegna, a richiesta, all'organo di vigilanza e all'Istituto superiore di sanità copia del predetto registro;</u> c) <u>comunica all'ISPESL e alla USL competente per territorio la cessazione del rapporto di lavoro, con le variazioni sopravvenute dall'ultima comunicazione;</u> d) <u>consegna, in caso di cessazione dell'attività dell'impresa, il registro di cui al comma 1 all'ISPESL e alla USL competente per territorio;</u> e) <u>richiede all'ISPESL e alla USL competente per territorio copia delle annotazioni individuali in caso di assunzione di lavoratori che abbiano in precedenza esercitato attività che comportano le condizioni di esposizione di cui all'articolo 24, commi 3 o 5;</u> f) <u>comunica ai lavoratori interessati tramite il medico competente le relative annotazioni individuali</u></p>	<p>I COMMI</p> <p> INTRODUCONO MODIFICHE DI DETTAGLIO</p> <p> PEGGIORANO SIGNIFICATIVAMENTE LA PREVIGENTE NORMATIVA</p> <p>L'invio periodico dei documenti non è più un obbligo, se non su richiesta degli organi di vigilanza. E' stato soppresso l'obbligo di richiedere informazioni sui nuovi assunti precedentemente esposti, e di comunicare ai lavoratori, attraverso il MC, le annotazioni che li riguardano</p>







Testo Unico: Modifiche “rilevanti” e “di dettaglio” – Titoli II-XII su previgente legislazione

Elaborazione esemplificativa e non esaustiva 28 febbraio 2005 sulla base delle “osservazioni” del Consiglio di Stato, realizzata da Associazione Ambiente e Lavoro per CIIP – Non si assumono responsabilità per possibili errori

Testo Unico	Normativa previgente	Commenti
	<p><u>contenute nel registro e nella cartella sanitaria e di rischio di cui all'art. 4, comma 1, lettera q)</u></p>	
<p>OBBLIGO NON MANTENUTO</p>	<p>Art. 35, commi 4, 5 <u>4. é istituito presso l'ISPESL, che ne cura l'aggiornamento, un registro nazionale dei lavoratori addetti alle attività che comportano le condizioni di esposizione di cui all'art. 24, commi 3 o 5.</u> <u>5. I dati relativi a ciascun singolo lavoratore sono riservati.</u></p>	<p>LA SOPPRESSIONE DEI COMMI</p> <p>☞ INTRODUCE MODIFICHE DI DETTAGLIO</p> <p>☞ PEGGIORA SIGNIFICATIVAMENTE LA PREVIGENTE NORMATIVA</p> <p>Non è più previsto il registro nazionale</p>
<p>Art. 115 Mesoteliomi</p>	<p>D.Lgs 277/91 art. 36 Registro dei tumori</p>	
<p>OBBLIGO MODIFICATO</p> <p>Art. 115, comma 1 1. Nei casi accertati di mesotelioma asbesto-correlati, trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 89. con la costituzione di un apposito registro nazionale presso l'ISPESL. <u>Le disposizioni di cui al decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 10 dicembre 2002, n. 308, che regolano le modalità di tenuta del registro, di raccolta e trasmissione delle informazioni, sono considerate buone prassi ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera m), del presente decreto legislativo</u></p>	<p>Art. 36, commi 1, 2, 3 1. Presso l'ISPESL è istituito un registro dei casi accertati di asbestosi e di mesotelioma asbesto-correlati. 2. <u>Gli organi del Servizio sanitario nazionale, nonché gli istituti previdenziali assicurativi pubblici e privati trasmettono all'ISPESL copia della documentazione clinica ovvero anatomopatologica riguardante ciascun caso di asbestosi e di mesotelioma asbesto-correlato.</u> 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, sono determinati il modello e le modalità di tenuta del registro, nonché le modalità di trasmissione della documentazione di cui al comma 2</p>	<p>IL COMMA</p> <p>☞ INTRODUCE MODIFICHE DI DETTAGLIO</p> <p>☞ PEGGIORA SIGNIFICATIVAMENTE LA PREVIGENTE NORMATIVA (</p> <p>E' stato soppresso l'obbligo, per organi del Servizio sanitario nazionale, nonché istituti previdenziali assicurativi pubblici e privati di trasmettere all'ISPESL copia della documentazione clinica</p>








Testo Unico: Modifiche “rilevanti” e “di dettaglio” – Titoli II-XII su previgente legislazione

Elaborazione esemplificativa e non esaustiva 28 febbraio 2005 sulla base delle “osservazioni” del Consiglio di Stato, realizzata da Associazione Ambiente e Lavoro per CIIP – Non si assumono responsabilità per possibili errori

Testo Unico	Normativa previgente	Commenti
TITOLO X Agenti biologici	D.Lgs.626/94 TITOLO VIII Agenti biologici	
	Capo I	
Art.119 Classificazione degli agenti biologici	Art. 75 Classificazione degli agenti biologici	L'ARTICOLO  INTRODUCE MODIFICHE RILEVANTI, come rilevato anche dal Consiglio di Stato
COMMA DI NUOVA INTRODUZIONE Art. 119 comma 3 <u>3. Il Ministero della Salute provvede alla classificazione degli agenti non ancora classificati che presentano o possono presentare un rischio per la salute umana, sulla base dei criteri di cui al comma 1</u>		COMMA DI NUOVA INTRODUZIONE
OBBLIGO NON MANTENUTO	Art. 75, comma 2 <u>2. Nel caso in cui l'agente biologico oggetto di classificazione non può essere attribuito in modo inequivocabile ad uno fra i due gruppi sopraindicati, esso va classificato nel gruppo di rischio più elevato tra le due possibilità</u>	LA SOPPRESSIONE DEL COMMA  INTRODUCE MODIFICHE DI DETTAGLIO  PEGGIORA SIGNIFICATIVAMENTE LA PREVIGENTE NORMATIVA E' stato eliminato l'obbligo di attribuire al gruppo di rischio più elevato, in caso di incertezza
Art. 120 Valutazione dei rischi	Art. 78 Valutazione dei rischi	
OBBLIGO MODIFICATO Art. 120, comma 1 1. Nella valutazione di cui all'articolo 7, il datore di lavoro <u>determina la natura, il grado e la durata dell'esposizione dei lavoratori ad agenti biologici</u> in modo da poter valutare i rischi per la salute o la sicurezza dei lavoratori e individuare le misure di cui agli articoli <u>121 e 122</u> . 2. La valutazione di cui al comma 1 è effettuata sulla base di tutte le informazioni disponibili, considerando in particolare quanto segue: a) la classificazione degli agenti biologici che presentano o possono presentare un pericolo per la salute umana riportata in allegato XIV, parte B	Art. 78, comma 1 1. Il datore di lavoro, nella valutazione del rischio i cui all'art. 4, comma 1, tiene conto di tutte le informazioni disponibili <u>relative alle caratteristiche dell'agente biologico e delle modalità lavorative, ed in particolare:</u> a) della classificazione degli agenti biologici che presentano o possono presentare un pericolo per la salute umana quale risultante dall'allegato XI o, <u>in assenza, di quella effettuata dal datore di lavoro stesso sulla base delle conoscenze disponibili e seguendo i criteri di cui all'art. 75, commi 1 e 2</u>	IL COMMA  INTRODUCE MODIFICHE DI DETTAGLIO  PEGGIORA LA PREVIGENTE NORMATIVA E' stato eliminato il riferimento alle modalità di lavoro. Così anche il riferimento ad altre conoscenze in caso di assenza della classificazione (vedi sezione Allegati)
OBBLIGO NON MANTENUTO	Art. 78, comma 2 <u>2. Il datore di lavoro applica i principi di buona prassi microbiologica, ed adotta, in relazione ai rischi accertati, le</u>	LA SOPPRESSIONE DEL COMMA  INTRODUCE MODIFICHE DI









Testo Unico: Modifiche “rilevanti” e “di dettaglio” – Titoli II-XII su previgente legislazione

Elaborazione esemplificativa e non esaustiva 28 febbraio 2005 sulla base delle “osservazioni” del Consiglio di Stato, realizzata da Associazione Ambiente e Lavoro per CIIP – Non si assumono responsabilità per possibili errori

Testo Unico	Normativa previgente	Commenti
	<p><u>misure protettive e preventive di cui al presente titolo, adattandole alle particolarità delle situazioni lavorative.</u></p>	<p>DETTAGLIO  PEGGIORA SIGNIFICATIVAMENTE LA PREVIGENTE NORMATIVA</p> <p>E' stato eliminato l'obbligo per il datore di lavoro di adottare le norme di buona prassi microbiologica</p>
<p>OBBLIGO MODIFICATO Art. 120, comma 4 4. Il datore di lavoro <u>aggiorna periodicamente</u> la valutazione e, comunque, <u>ogniqualevolta si verifici un cambiamento di condizioni che possa influire sull'esposizione dei lavoratori agli agenti biologici</u></p>	<p>Art. 78, comma 3 3. Il datore di lavoro <u>effettua nuovamente</u> la valutazione di cui al comma 1 <u>in occasione di modifiche dell'attività lavorativa significative ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro e, in ogni caso, trascorsi tre anni dall'ultima valutazione effettuata.</u></p>	<p>IL COMMA  INTRODUCE MODIFICHE DI DETTAGLIO  PEGGIORA SIGNIFICATIVAMENTE LA PREVIGENTE NORMATIVA</p> <p>Viene meno l'obbligo di periodicità almeno triennale della valutazione</p>
<p>OBBLIGO NON MANTENUTO</p>	<p>Art. 78, comma 5 <u>5. Il documento di cui all'art. 4, commi 2 e 3, è integrato dai seguenti dati:</u> a) <u>le fasi del procedimento lavorativo che comportano il rischio di esposizione ad agenti biologici;</u> b) <u>il numero dei lavoratori addetti alle fasi di cui alla lettera a);</u> c) <u>le generalità del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;</u> d) <u>i metodi e le procedure lavorative adottate, nonché le misure preventive e protettive applicate;</u> e) <u>il programma di emergenza per la protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione ad un agente biologico del gruppo 3 o del gruppo 4, nel caso di un difetto nel contenimento fisico.</u></p>	<p>LA SOPPRESSIONE DEL COMMA  INTRODUCE MODIFICHE DI DETTAGLIO  PEGGIORA SIGNIFICATIVAMENTE LA PREVIGENTE NORMATIVA</p> <p>L'obbligo di valutazione del rischio risulta modificato per la perdita della definizione di tutti i dettagli e le informazioni da allegare al documento di valutazione</p>
<p>OBBLIGO NON MANTENUTO</p>	<p>Art. 78, comma 6 <u>6. Il rappresentante per la sicurezza è consultato prima dell'effettuazione della valutazione di cui al comma 1 ed ha accesso anche ai dati di cui al comma 5</u></p>	<p>LA SOPPRESSIONE DEL COMMA  INTRODUCE MODIFICHE DI DETTAGLIO  PEGGIORA SIGNIFICATIVAMENTE LA PREVIGENTE NORMATIVA</p> <p>Viene meno l'obbligo specifico di consultazione del</p>

Testo Unico: Modifiche “rilevanti” e “di dettaglio” – Titoli II-XII su previgente legislazione

Elaborazione esemplificativa e non esaustiva 28 febbraio 2005 sulla base delle “osservazioni” del Consiglio di Stato, realizzata da Associazione Ambiente e Lavoro per CIIP – Non si assumono responsabilità per possibili errori

Testo Unico	Normativa previgente	Commenti
		RLS
Art. 123 Misure igieniche e di protezione individuale	Art. 80 Misure igieniche	L'ARTICOLO  INTRODUCE MODIFICHE RILEVANTI, come rilevato anche dal Consiglio di Stato
OBBLIGO MODIFICATO Art. 123, comma 1, lettera b) b) che i lavoratori siano dotati di adeguati indumenti protettivi o di altri adeguati indumenti speciali	Art. 80, comma 1, lettera b) b) i lavoratori abbiano in dotazione indumenti protettivi od altri indumenti idonei, <u>da riporre in posti separati dagli abiti civili</u>	LA LETTERA  INTRODUCE MODIFICHE DI DETTAGLIO  PEGGIORA LA PREVIGENTE NORMATIVA E' stato eliminato l'obbligo specifico di riporre gli indumenti protettivi separatamente rispetto a quelli civili
OBBLIGO MODIFICATO Art. 123, comma 1, lettera d) d) che i dispositivi di protezione necessari siano: 1) <u>correttamente riposti in un luogo ben determinato</u> 2) controllati e <u>puliti se possibile prima</u> e, comunque, dopo ogni utilizzazione 3) riparati o sostituiti prima dell'uso ulteriore, se difettosi	Art. 80, comma 1, lettera c) c) i dispositivi di protezione individuale siano controllati, <u>disinfettati</u> e puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo altresì a far riparare o sostituire quelli difettosi prima dell'utilizzazione successiva	LA LETTERA  INTRODUCE MODIFICHE DI DETTAGLIO  PEGGIORA LA PREVIGENTE NORMATIVA E' stato soppresso l'obbligo di disinfettare i DPI
Art. 124 Informazione e formazione dei lavoratori	Art. 85 Informazione e formazione dei lavoratori	
OBBLIGO MODIFICATO Art. 124, comma 1, lettera d) d) <u>la necessità di indossare e impiegare</u> dispositivi e indumenti di protezione	Art. 85, comma 1, lettera d) d) <u>la funzione</u> degli indumenti di lavoro e protettivi e dei dispositivi di protezione <u>individuale ed il loro corretto impiego</u>	LA LETTERA  INTRODUCE MODIFICHE DI DETTAGLIO  PEGGIORA LA PREVIGENTE NORMATIVA L'obbligo di informazione risulta modificato per il mancato riferimento al corretto impiego e alla funzione dei DPI, nonché agli indumenti di lavoro non protettivi
OBBLIGO NON MANTENUTO	Art. 85, comma 1, lettera f) f) <u>il modo di prevenire il verificarsi di infortuni e le misure da adottare per ridurne al minimo le conseguenze</u>	LA SOPPRESSIONE DELLA LETTERA  INTRODUCE MODIFICHE DI

Testo Unico: Modifiche “rilevanti” e “di dettaglio” – Titoli II-XII su previgente legislazione

Elaborazione esemplificativa e non esaustiva 28 febbraio 2005 sulla base delle “osservazioni” del Consiglio di Stato, realizzata da Associazione Ambiente e Lavoro per CIIP – Non si assumono responsabilità per possibili errori

Testo Unico	Normativa previgente	Commenti
		<p>DETTAGLIO</p> <p>☞ PEGGIORA SIGNIFICATIVAMENTE LA PREVIGENTE NORMATIVA</p> <p>E' soppresso l'obbligo di formazione circa le misure da adottare in caso di infortuni</p>
<p>OBBLIGO MODIFICATO</p> <p>Art. 124, comma 2</p> <p>2. La formazione deve:</p> <p>a) essere fornita all'inizio di un lavoro che comporti un contatto con agenti biologici;</p> <p>b) <u>essere adattata all'evoluzione dei rischi e all'insorgenza di nuovi rischi</u></p> <p>c) essere periodicamente ripetuta, <u>se necessario</u></p>	<p>Art. 85, comma 3</p> <p>3. L'informazione e la formazione di cui ai commi 1 e 2 sono fornite prima che i lavoratori siano adibiti alle attività in questione, e ripetute, con frequenza <u>almeno quinquennale, e comunque ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni cambiamenti che influiscono sulla natura e sul grado dei rischi</u></p>	<p>IL COMMA</p> <p>☞ INTRODUCE MODIFICHE DI DETTAGLIO</p> <p>☞ PEGGIORA LA PREVIGENTE NORMATIVA</p> <p>L'obbligo risulta modificato sostanzialmente per l'eliminazione del riferimento alla frequenza quinquennale, e di quello all'informazione</p>
	<p><u>Art. 84 Misure di emergenza</u></p>	
<p>OBBLIGO NON MANTENUTO</p>	<p>Art. 84, comma 1</p> <p><u>1. Se si verificano incidenti che possono provocare la dispersione nell'ambiente di un agente biologico appartenente ai gruppi 2, 3 o 4, i lavoratori devono abbandonare immediatamente la zona interessata, cui possono accedere soltanto quelli addetti a necessari interventi, con l'obbligo di usare gli idonei mezzi di protezione</u></p>	<p>LA SOPPRESSIONE DEL COMMA</p> <p>☞ INTRODUCE MODIFICHE DI DETTAGLIO</p> <p>☞ PEGGIORA LA PREVIGENTE NORMATIVA</p> <p>Viene meno l'obbligo che specifica esplicitamente la necessità di abbandonare il luogo di lavoro in caso di dispersione</p>
<p>OBBLIGO MODIFICATO</p> <p>Art. 124, comma 5</p> <p>5. Il datore di lavoro informa immediatamente i lavoratori e i loro rappresentanti di qualsiasi <u>incidente o infortunio</u> che possa aver causato la fuoriuscita di un agente biologico e che potrebbe provocare gravi infezioni o malattie, delle loro cause e delle misure adottate o da adottare per porre rimedio alla situazione</p>	<p>Art. 84, comma 2</p> <p><u>2. Il datore di lavoro informa al più presto l'organo di vigilanza territorialmente competente, nonché i lavoratori ed il rappresentante per la sicurezza, dell'evento, delle cause che lo hanno determinato e delle misure che intende adottare, o che ha già adottato, per porre rimedio alla situazione creatasi.</u></p>	<p>IL COMMA</p> <p>☞ INTRODUCE MODIFICHE DI DETTAGLIO</p> <p>☞ PEGGIORA LA PREVIGENTE NORMATIVA</p> <p>E' stato soppresso l'obbligo di comunicare l'incidente anche all'organo di vigilanza</p>
<p><u>Art. 125 Notifica</u></p>	<p><u>Art. 76 Comunicazione</u></p>	
<p>OBBLIGO NON MANTENUTO</p>	<p>Art. 76, comma 4</p> <p><u>4. Il rappresentante per la sicurezza ha accesso alle informazioni di cui</u></p>	<p>LA SOPPRESSIONE DEL COMMA</p> <p>☞ INTRODUCE</p>






Testo Unico: Modifiche “rilevanti” e “di dettaglio” – Titoli II-XII su previgente legislazione

Elaborazione esemplificativa e non esaustiva 28 febbraio 2005 sulla base delle “osservazioni” del Consiglio di Stato, realizzata da Associazione Ambiente e Lavoro per CIIP – Non si assumono responsabilità per possibili errori

Testo Unico	Normativa previgente	Commenti
	<p><u>al comma 1</u></p>	<p>MODIFICHE DI DETTAGLIO</p> <p>☞ PEGGIORA SIGNIFICATIVAMENTE LA PREVIGENTE NORMATIVA</p> <p>E' stato eliminato l'obbligo di garantire l'accesso del RLS alle informazioni</p>
<p>Art. 127 Misure specifiche per i processi industriali, i laboratori e gli stabulari</p>	<p>Art. 82 Misure specifiche per i laboratori e gli stabulari Art. 83 Misure specifiche per i processi industriali</p>	
<p>Art. 127, comma 1, lettera c) c) nei laboratori in cui si manipolano materie nelle quali è incerta la presenza di agenti biologici che possono causare patologie nell'uomo, ma senza l'obiettivo di lavorare con agenti biologici in quanto tali (ossia di coltivarli o concentrarli), viene adottato almeno il secondo livello di contenimento. <u>Il terzo e il quarto livello di contenimento debbono essere utilizzati, se necessario, qualora sia nota o se ne sospetti la necessità, tranne se il Ministero della salute indichi un livello di contenimento meno elevato.</u></p>	<p>Art. 82, commi 3 e 4 3. Nei laboratori comportanti l'uso di materiali con possibile contaminazione da agenti biologici patogeni per l'uomo e nei locali destinati ad animali da esperimento, possibili portatori di tali agenti, il datore di lavoro adotta misure corrispondenti almeno a quelle del secondo livello di contenimento 4. <u>Nei luoghi di cui ai commi 1 e 3 in cui si fa uso di agenti biologici non ancora classificati, ma il cui uso può far sorgere un rischio grave per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro adotta misure corrispondenti almeno a quelle del terzo livello di contenimento.</u> 5. <u>Per i luoghi di lavoro di cui ai commi 3 e 4, il Ministero della sanità, sentito l'Istituto superiore di sanità, può individuare misure di contenimento più elevate</u></p>	<p>I COMMI</p> <p>☞ INTRODUCONO MODIFICHE DI DETTAGLIO</p> <p>☞ MODIFICANO SIGNIFICATIVAMENTE LA PREVIGENTE NORMATIVA</p> <p>L'obbligo risulta modificato per la previsione, parzialmente diversa, dei livelli di contenimento necessari</p>
	<p>Capo III Sorveglianza sanitaria</p>	
<p>Art. 129 Sorveglianza sanitaria</p>	<p>Art. 86 Prevenzione e controllo</p>	
<p>OBBLIGO NON MANTENUTO</p>	<p>Art. 86, comma 2 quater <u>2-quater. Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sul controllo sanitario cui sono sottoposti e sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta rischio di esposizione a particolari agenti biologici individuati nell'allegato XI nonchè sui vantaggi ed inconvenienti della vaccinazione e della non vaccinazione</u></p>	<p>LA SOPPRESSIONE DEL COMMA</p> <p>☞ INTRODUCE MODIFICHE DI DETTAGLIO</p> <p>☞ PEGGIORA SIGNIFICATIVAMENTE LA PREVIGENTE NORMATIVA</p> <p>E' stato eliminato l'obbligo di informare i lavoratori in merito ai controlli sanitari, da parte del MC</p>







Testo Unico: Modifiche “rilevanti” e “di dettaglio” – Titoli II-XII su previgente legislazione

Elaborazione esemplificativa e non esaustiva 28 febbraio 2005 sulla base delle “osservazioni” del Consiglio di Stato, realizzata da Associazione Ambiente e Lavoro per CIIP – Non si assumono responsabilità per possibili errori

Testo Unico	Normativa previgente	Commenti
<p>Art. 130 Registro di esposizione e cartelle sanitarie e di rischio</p>	<p>Art. 87 Registro di esposti e degli eventi accidentali</p>	<p>L'ARTICOLO  INTRODUCE MODIFICHE RILEVANTI, come rilevato anche dal Consiglio di Stato</p>
<p>OBBLIGO MODIFICATO Art. 130, comma 2 2. Il datore di lavoro tiene un registro aggiornato dei lavoratori esposti ad agenti biologici del gruppo 3 o 4 da cui risulti il tipo di lavoro svolto e, ove possibile, gli agenti biologici a cui sono stati esposti in precedenza, nonché, l'annotazione degli eventuali casi di esposizione individuale. Il datore di lavoro invia copia del registro all'organo di vigilanza e dall'ISPESL e comunica loro, ogni tre anni ed a richiesta, le variazioni intervenute</p>	<p>Art. 87, commi 1, 2, 3 lettera a) 1. I lavoratori addetti ad attività comportanti uso di agenti del gruppo 3 ovvero 4 sono iscritti in un registro in cui sono riportati, per ciascuno di essi, l'attività svolta, l'agente utilizzato e gli eventuali casi di esposizione individuale 2. Il datore di lavoro istituisce ed aggiorna il registro di cui al comma 1 e <u>ne cura la tenuta tramite il medico competente</u>. Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il rappresentante per la sicurezza hanno accesso a detto registro 3. Il datore di lavoro: a) consegna copia del registro di cui al comma 1 all'Istituto superiore di sanità e all'Istituto Superiore per la Prevenzione e sicurezza sul lavoro e <u>all'organo di vigilanza competente per territorio</u>, comunicando ad essi ogni tre anni e comunque ogni qualvolta questi ne fanno richiesta, le variazioni intervenute;</p>	<p>IL COMMA  INTRODUCE MODIFICHE DI DETTAGLIO  PEGGIORA SIGNIFICATIVAMENTE LA PREVIGENTE NORMATIVA</p> <p>L'obbligo è stato modificato per la parte relativa alla tenuta del registro con l'aiuto del MC, e all'accesso al registro stesso per RSPP e RLS Non risulta più obbligatorio l'invio del registro anche all'organo di vigilanza territoriale se non su richiesta (comma 5 art. 130)</p>
<p>OBBLIGO MODIFICATO Art. 130, comma 3 3. In caso di cessazione del rapporto di lavoro <u>la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore interessato, unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 2, viene inviata all'ISPESL</u></p>	<p>Art. 87, comma 3, lettera a) b) <u>comunica all'Istituto Superiore per la Prevenzione e sicurezza sul lavoro e all'organo di vigilanza competente per territorio la cessazione del rapporto di lavoro, dei lavoratori di cui al comma 1 fornendo al contempo l'aggiornamento dei dati che li riguardano e consegna al medesimo Istituto le relative cartelle sanitarie e di rischio</u></p>	<p>IL COMMA  INTRODUCE MODIFICHE DI DETTAGLIO</p> <p>Non è più obbligatorio inviare le cartelle anche all'organo di vigilanza territoriale. Si parla dell'invio, ma non della comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro</p>
<p>OBBLIGO NON MANTENUTO</p>	<p>Art. 87, comma 3, lettera c) c) <u>in caso di cessazione di attività dell'azienda, consegna all'Istituto superiore di sanità copia del registro di cui al comma 1 ed all'Istituto Superiore per la Prevenzione e sicurezza sul lavoro e all'organo di vigilanza competente per territorio copia del medesimo registro nonché le cartelle sanitarie e di rischio</u></p>	<p>LA SOPPRESSIONE DELLA LETTERA  INTRODUCE MODIFICHE DI DETTAGLIO</p> <p>Vengono meno gli obblighi in caso di cessazione dell'attività aziendale</p>
<p>OBBLIGO NON MANTENUTO</p>	<p>Art. 87, comma 3, lettera d)</p>	<p>LA SOPPRESSIONE</p>


Testo Unico: Modifiche “rilevanti” e “di dettaglio” – Titoli II-XII su previgente legislazione

Elaborazione esemplificativa e non esaustiva 28 febbraio 2005 sulla base delle “osservazioni” del Consiglio di Stato, realizzata da Associazione Ambiente e Lavoro per CIIP – Non si assumono responsabilità per possibili errori

Testo Unico	Normativa previgente	Commenti
	<u>d) in caso di assunzione di lavoratori che hanno esercitato attività che comportano rischio di esposizione allo stesso agente richiede all'ISPESL copia delle annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1, nonché copia della cartella sanitaria e di rischio</u>	DELLA LETTERA  INTRODUCE MODIFICHE DI DETTAGLIO Vengono meno gli obblighi in caso assunzione di lavoratori che sono già stati esposti
OBBLIGO NON MANTENUTO	Art. 87, comma 3, lettera e) <u>e) tramite il medico competente comunica ai lavoratori interessati le relative annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e nella cartella sanitaria e di rischio, ed al rappresentante per la sicurezza i dati collettivi anonimi contenuti nel registro di cui al comma 1</u>	LA SOPPRESSIONE DELLA LETTERA  INTRODUCE MODIFICHE DI DETTAGLIO  PEGGIORA SIGNIFICATIVAMENTE LA PREVIGENTE NORMATIVA Viene meno l'obbligo di comunicazione al lavoratore delle annotazioni personali
OBBLIGO NON MANTENUTO	Art. 87, comma 5 <u>5. La documentazione di cui ai precedenti commi è custodita e trasmessa con salvaguardia del segreto professionale</u>	LA SOPPRESSIONE DEL COMMA  INTRODUCE MODIFICHE DI DETTAGLIO Viene meno l'esplicito obbligo di custodia e salvaguardia del segreto professionale
COMMA NON MANTENUTO	Art. 87, comma 6 <u>6. I modelli e le modalità di tenuta del registro di cui al comma 1 e delle cartelle sanitarie e di rischio sono determinati con decreto del Ministro della sanità e del lavoro e della previdenza sociale sentita la commissione consultiva permanente</u>	COMMA NON MANTENUTO
OBBLIGO NON MANTENUTO	Art. 87, comma 7 <u>7.L'ISPESL trasmette annualmente al Ministero della sanità dati di sintesi relativi alle risultanze del registro di cui al comma 1</u>	LA SOPPRESSIONE DEL COMMA  INTRODUCE MODIFICHE DI DETTAGLIO Viene meno l'obbligo di trasmettere i dati da ISPESL a Ministero
Art 131 Registrazione dei casi di malattie e di decesso	Art 88 Registrazione dei casi di malattie e di decesso	
OBBLIGO MODIFICATO Art. 131, comma 3 3. I medici competenti, le strutture sanitarie	Art. 88, comma 2 2. I medici, nonché le strutture sanitarie, pubbliche o private, che	IL COMMA  INTRODUCE MODIFICHE DI

Testo Unico: Modifiche “rilevanti” e “di dettaglio” – Titoli II-XII su previgente legislazione

Elaborazione esemplificativa e non esaustiva 28 febbraio 2005 sulla base delle “osservazioni” del Consiglio di Stato, realizzata da Associazione Ambiente e Lavoro per CIIP – Non si assumono responsabilità per possibili errori

Testo Unico	Normativa previgente	Commenti
pubbliche e private, <u>nonché gli istituti previdenziali assicurativi pubblici o privati</u> , che refertano i casi di cui al comma 1, trasmettono all'ISPESL, <u>tramite strutture individuate dalle regioni</u> , copia della relativa documentazione clinica o anatomopatologica e quella inerente l'anamnesi lavorativa	refertano i casi di malattia, ovvero di decesso di cui al comma 1, trasmettono all'ISPESL copia della relativa documentazione clinica	DETTAGLIO L'obbligo risulta modificato per l'aggiunta del riferimento agli istituti previdenziali assicurativi pubblici o privati
COMMA MODIFICATO Art. 131, comma 4 4. Le modalità di tenuta del registro nonché di raccolta e trasmissione delle informazioni di cui al comma 3 <u>sono determinate dall'ISPESL d'intesa con le regioni</u>	Art. 88, comma 3 3. <u>Con decreto dei Ministri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione consultiva</u> , sono determinati <u>il modello</u> e le modalità di tenuta del registro di cui al comma 1, nonché le modalità di trasmissione della documentazione di cui al comma 2	IL COMMA  INTRODUCE MODIFICHE DI DETTAGLIO Sono cambiati gli organismi a cui è attribuito il compito di fissare le modalità di tenuta del registro
COMMA NON MANTENUTO	Art. 88, comma 4 4. <u>Il Ministero della sanità fornisce alla commissione CE, su richiesta, informazioni su l'utilizzazione dei dati del registro di cui al comma 1</u>	COMMA NON MANTENUTO

Testo Unico: Modifiche “rilevanti” e “di dettaglio” – Titoli II-XII su previgente legislazione

Elaborazione esemplificativa e non esaustiva 28 febbraio 2005 sulla base delle “osservazioni” del Consiglio di Stato, realizzata da Associazione Ambiente e Lavoro per CIIP – Non si assumono responsabilità per possibili errori

Testo Unico	Normativa previgente	Commenti
<u>TITOLO XI - AGENTI FISICI</u>	D.Lgs. 277/91	
Capo II Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro	Dir. 2003/10/CE D.Lgs. 277/91 Capo IV	NOTA GENERALE Il capo II del titolo XI riprende sostanzialmente, con qualche modifica, le prescrizioni della direttiva 2003/10/CE, ancora non recepita; pertanto introduce NUOVE PRESCRIZIONI RISPETTO ALLA NORMATIVA ATTUALMENTE VIGENTE. Ad integrazione di questa nota generale, di seguito sono analizzati solo le ulteriori modifiche rispetto alla normativa ora vigente, ossia il D.Lgs. 277/91, capo IV
Art. 136 Valori limite di esposizione e valori di azione	D.Lgs 277/91 art. 41 Misure tecniche, organizzative, procedurali	
OBBLIGHI NON MANTENUTI	Art. 41 <u>1. Il datore di lavoro riduce al minimo, in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, i rischi derivanti dall'esposizione al rumore mediante misure tecniche, organizzative e procedurali, concretamente attuabili, privilegiando gli interventi alla fonte.</u> <u>2. Nei luoghi di lavoro che possono comportare, per un lavoratore che vi svolga la propria mansione per l'intera giornata lavorativa, un'esposizione quotidiana personale superiore a 90 dBA oppure un valore della pressione acustica istantanea non ponderata superiore a 140 dB (200 Pa) è esposta una segnaletica appropriata.</u> <u>3. Tali luoghi sono inoltre perimetrati e soggetti ad una limitazione di accesso qualora il rischio di esposizione lo giustifichi e tali provvedimenti siano possibili.</u>	LA SOPPRESSIONE DEI 3 COMMI DELL'ARTICOLO ☞ INTRODUCE MODIFICHE DI DETTAGLIO ☞ PEGGIORA LA PREVIGENTE NORMATIVA Vengono meno diversi obblighi specifici oggi vigenti, oltre all'importante riferimento generale alle “conoscenze acquisite in base al progresso tecnico”
Art. 137 Valutazione del rischio	D.Lgs 277/91 art. 40 Valutazione del rischio	
OBBLIGO MODIFICATO Art. 138, comma 7 7. La valutazione e la misurazione di cui ai	Art. 40, comma 3 3. La valutazione è programmata ed effettuata ad opportuni intervalli	II COMMA ☞ INTRODUCE

Testo Unico: Modifiche “rilevanti” e “di dettaglio” – Titoli II-XII su previgente legislazione

Elaborazione esemplificativa e non esaustiva 28 febbraio 2005 sulla base delle “osservazioni” del Consiglio di Stato, realizzata da Associazione Ambiente e Lavoro per CIIP – Non si assumono responsabilità per possibili errori

<p>commi 1 e 2 sono programmate ed effettuate ad opportuni intervalli, da personale adeguatamente qualificato <u>nell’ambito del servizio di prevenzione e protezione di cui all’art. 14</u></p>	<p>da personale <u>competente</u>, sotto la responsabilità del datore di lavoro</p>	<p>MODIFICHE DI DETTAGLIO</p> <p>☞ PEGGIORA LA PREVIGENTE NORMATIVA</p> <p>Il Testo Unico circoscrive al SPP aziendale l’ambito a cui deve appartenere il “personale adeguatamente qualificato”, introducendo una previsione estranea alle disposizioni vigenti, e che potrebbe in molti casi contraddire il principio della competenza</p>
<p>COMMA MODIFICATO Art. 138, comma 8 8. Il datore di lavoro <u>aggiorna periodicamente</u> la valutazione dei rischi e, in particolare, in occasione di <u>notevoli mutamenti che potrebbero averla resa superata o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne mostrino la necessità</u></p>	<p>Art. 40, comma 3 5. Fermo restando quanto previsto al comma 3, <u>la valutazione deve essere comunque nuovamente effettuata ogni qualvolta vi è un mutamento nelle lavorazioni che influisce in modo sostanziale sul rumore prodotto ed ogni qualvolta l’organo di vigilanza lo dispone con provvedimento motivato</u></p>	<p>II COMMA</p> <p>☞ INTRODUCE MODIFICHE DI DETTAGLIO</p> <p>☞ PEGGIORA SIGNIFICATIVAMENTE LA PREVIGENTE NORMATIVA</p> <p>Viene eliminata l’esplicitazione della facoltà di disposizione da parte dell’organo di vigilanza, e il conseguente obbligo del datore di lavoro</p>
<p>OBBLIGO NON MANTENUTO</p>	<p>D.Lgs 277/91 art. 40, comma 6 6. Il datore di lavoro redige e tiene a disposizione dell’organo di vigilanza <u>un rapporto nel quale sono indicati i criteri e le modalità di effettuazione delle valutazioni e sono in particolare riportati gli elementi di cui ai commi 3 e 4</u></p>	<p>LA SOPPRESSIONE DEL COMMA</p> <p>☞ INTRODUCE MODIFICHE DI DETTAGLIO</p> <p>☞ PEGGIORA SIGNIFICATIVAMENTE LA PREVIGENTE NORMATIVA</p> <p>Viene meno la prescrizione di un contenuto obbligatorio del rapporto</p>
<p>OBBLIGO NON MANTENUTO</p>	<p>D.Lgs 277/91 art. 40, comma 7 7. <u>I lavoratori ovvero i loro rappresentanti sono consultati in ordine a quanto previsto dal comma 3</u></p>	<p>LA SOPPRESSIONE DEL COMMA</p> <p>☞ INTRODUCE MODIFICHE DI DETTAGLIO</p> <p>☞ PEGGIORA SIGNIFICATIVAMENTE LA PREVIGENTE NORMATIVA</p> <p>Viene meno l’obbligo di informazione dei lavoratori in merito alla periodicità della</p>







Testo Unico: Modifiche “rilevanti” e “di dettaglio” – Titoli II-XII su previgente legislazione

Elaborazione esemplificativa e non esaustiva 28 febbraio 2005 sulla base delle “osservazioni” del Consiglio di Stato, realizzata da Associazione Ambiente e Lavoro per CIIP – Non si assumono responsabilità per possibili errori

		valutazione
Art. 139 Uso dei dispositivi di protezione individuali	D.Lgs 277/91 art. 43 Uso dei mezzi individuali di protezione dell'udito	
<p>OBBLIGO MODIFICATO</p> <p>Art. 139, comma 1, lettere a) e b)</p> <p>1. Il datore di lavoro, <u>qualora i rischi derivanti dal rumore non possono essere evitati con le misure di prevenzione e protezione di cui all'art. 138</u>, fornisce i dispositivi di protezione individuali per l'udito conformi alle disposizioni contenute nel Titolo V e alle seguenti condizioni</p> <p>a) nel caso in cui <u>l'esposizione al rumore superi i valori inferiori di azione</u> il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori dispositivi di protezione individuale dell'udito</p> <p>b) nel caso in cui l'esposizione al rumore sia pari o <u>al di sopra dei valori superiori di azione</u> <u>esige che i lavoratori utilizzino</u> i dispositivi di protezione individuale dell'udito</p>	<p>D.Lgs 277/91 art. 43, commi 1 e 4</p> <p>1. Il datore di lavoro fornisce i mezzi individuali di protezione dell'udito a tutti i lavoratori la cui <u>esposizione quotidiana personale può verosimilmente superare 85 dBA</u></p> <p>4. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 41, comma 1, i lavoratori la cui esposizione quotidiana personale <u>supera 90 dBA devono utilizzare</u> i mezzi individuali di protezione dell'udito fornitigli dal datore di lavoro</p>	<p>LE LETTERE</p> <p>☞ INTRODUCONO MODIFICHE DI DETTAGLIO</p> <p>☞ MODIFICANO SIGNIFICATIVAMENTE LA PREVIGENTE NORMATIVA</p> <p>Viene cambiato in modo sostanziale il criterio di applicazione dell'obbligo di fornitura e utilizzo dei DPI, anche perché i valori di azione inferiore e superiore sono definiti in modo diverso dalle soglie previste dal D.Lgs. 277/91 (le definizioni del TU fanno riferimento anche a valori di pressione acustica di picco)</p>
OBBLIGO NON MANTENUTO	<p>D.Lgs 277/91 art. 43, comma 5</p> <p><u>5. Se l'applicazione delle misure di cui al comma 4 comporta rischio di incidente, a questo deve ovviarsi con mezzi appropriati</u></p>	<p>LA SOPPRESSIONE DEL COMMA</p> <p>☞ INTRODUCE MODIFICHE DI DETTAGLIO</p> <p>☞ PEGGIORA SIGNIFICATIVAMENTE LA PREVIGENTE NORMATIVA</p> <p>Viene eliminato un obbligo esplicito, sebbene esso resti sancito implicitamente dalle prescrizioni del T.U. valide in generale per i DPI</p>
<p>OBBLIGO MODIFICATO</p> <p>Art. 139, comma 2</p> <p><u>2. Il datore di lavoro tiene conto dell'attenuazione prodotta dai dispositivi di protezione individuale dell'udito indossati dal lavoratore solo ai fini di valutare il rispetto dei valori limite di esposizione</u></p>	<p>D.Lgs 277/91 art.43, comma 3</p> <p><u>3. I mezzi individuali di protezione dell'udito sono considerati adeguati ai fini delle presenti norme se, correttamente usati, mantengono un livello di rischio uguale od inferiore a quello derivante da un'esposizione quotidiana personale di 90 dBA</u></p>	<p>IL COMMA</p> <p>☞ INTRODUCE MODIFICHE DI DETTAGLIO</p> <p>☞ MODIFICA SIGNIFICATIVAMENTE LA PREVIGENTE NORMATIVA</p> <p>Viene modificato uno specifico obbligo che deve guidare nella valutazione dell'efficacia dei DPI, in quanto il valore limite contemplato dal T.U. e quello del D.lgs. 277/91 differiscono</p>







Testo Unico: Modifiche “rilevanti” e “di dettaglio” – Titoli II-XII su previgente legislazione

Elaborazione esemplificativa e non esaustiva 28 febbraio 2005 sulla base delle “osservazioni” del Consiglio di Stato, realizzata da Associazione Ambiente e Lavoro per CIIP – Non si assumono responsabilità per possibili errori

		(87 e 90 dBA)
Art. 141 Misure per la limitazione dell'esposizione	D.Lgs 277/91 art. 45 <u>Superamento dei valori limite di esposizione</u>	
OBLIGO MODIFICATO Art. 141, comma 1 1 Fermo restando l'obbligo <u>del non superamento dei valori limite di esposizione</u> , se, nonostante l'adozione delle misure prese in applicazione del presente capo, si individuano esposizioni superiori a detti valori, il datore di lavoro: a) adotta misure immediate per riportare l'esposizione al di sotto dei valori limite di esposizione; b) individua le cause dell'esposizione eccessiva; c) modifica le misure di protezione e di prevenzione per evitare che la situazione si ripeta	Art. 45, comma 1 1. Se nonostante l'applicazione delle misure di cui all'art. 41, comma 1, l'esposizione quotidiana personale di un lavoratore al rumore risulta superiore a 90 dBA od il valore della pressione acustica istantanea non ponderata risulta superiore a 140 dB (200 Pa), <u>il datore di lavoro comunica all'organo di vigilanza, entro trenta giorni dall'accertamento del superamento, le misure tecniche ed organizzative applicate in conformità al comma 1 dell'art. 41, informando i lavoratori ovvero i loro rappresentanti</u>	II COMMA  INTRODUCE MODIFICHE DI DETTAGLIO  PEGGIORA SIGNIFICATIVAMENTE LA PREVIGENTE NORMATIVA L'obbligo è modificato sostanzialmente sia per la diversa definizione dei valori limite che per la soppressione di alcuni adempimenti di comunicazione all'organo di vigilanza di e informazione dei lavoratori
Art. 141 Informazione e formazione dei lavoratori	D.Lgs 277/91 art. 42 Informazione e formazione	
OBLIGO MODIFICATO Art. 141, comma 1, lettere e) e g) 1. Nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 28 e 29, il datore di lavoro garantisce che i lavoratori esposti a valori uguali o superiori ai valori inferiori di azione vengano informati e formati in relazione ai rischi provenienti dall'esposizione al rumore, con particolare riferimento: ... (omissis) e) all'uso corretto dei dispositivi di protezione individuale dell'udito g) <u>alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria e all'obiettivo della stessa</u>	Art.42, comma 1, lettere d) ed e) 1. Nelle attività che comportano un valore dell'esposizione quotidiana personale di un lavoratore al rumore superiore a 80 dBA, il datore di lavoro provvede a che i lavoratori ovvero i loro rappresentanti vengano informati su: ... (omissis) d) <u>la funzione dei mezzi individuali di protezione, le circostanze in cui ne è previsto l'uso</u> e le modalità di uso a norma dell'art. 43 e) <u>il significato ed il ruolo del controllo sanitario</u> di cui all'art. 44 per mezzo del medico competente	LE LETTERE  INTRODUCONO MODIFICHE DI DETTAGLIO  PEGGIORANO SIGNIFICATIVAMENTE LA PREVIGENTE NORMATIVA L'obbligo è modificato sia per la diversa definizione dei valori di riferimento, sia per i contenuti delle informazioni oggetto dell'obbligo stesso
Art. 142 Sorveglianza sanitaria	D.Lgs 277/91 art.44 Controllo sanitario	
OBLIGO MODIFICATO Art 142, comma 1 1. Il datore di lavoro sottopone alla sorveglianza sanitaria di cui all'art. 23 i lavoratori la cui esposizione al rumore eccede i valori superiori di azione	Art. 44, comma 1 1. I lavoratori la cui esposizione quotidiana personale al rumore supera 85 dBA, <u>indipendentemente dall'uso di mezzi individuali di protezione</u> , sono sottoposti a controllo sanitario.	II COMMA  INTRODUCE MODIFICHE DI DETTAGLIO  MODIFICA LA PREVIGENTE NORMATIVA L'obbligo è modificato per la diversa definizione dei valori di riferimento



Testo Unico: Modifiche “rilevanti” e “di dettaglio” – Titoli II-XII su previgente legislazione

Elaborazione esemplificativa e non esaustiva 28 febbraio 2005 sulla base delle “osservazioni” del Consiglio di Stato, realizzata da Associazione Ambiente e Lavoro per CIIP – Non si assumono responsabilità per possibili errori

OBBLIGO NON MANTENUTO	Art.44, comma 2 <u>2. Detto controllo comprende:</u> <u>a) una visita medica preventiva, integrata da un esame della funzione uditiva eseguita nell'osservanza dei criteri riportati nell'allegato VII, per accertare l'assenza di controindicazioni al lavoro specifico ai fini della valutazione dell'idoneità dei lavoratori;</u> <u>b) visite mediche periodiche, integrate dall'esame della funzione uditiva, per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità. Esse devono tenere conto, oltre che dell'esposizione, anche della sensibilità acustica individuale. La prima di tali visite è effettuata non oltre un anno dopo la visita preventiva.</u>	LA SOPPRESSIONE DEL COMMA  INTRODUCE MODIFICHE DI DETTAGLIO  MODIFICA SIGNIFICATIVAMENTE LA PREVIGENTE NORMATIVA Vengono meno alcune prescrizioni sui dettagli degli accertamenti sanitari
OBBLIGO NON MANTENUTO	Art. 44, comma 3 <u>3. La frequenza delle visite successive è stabilita dal medico competente. Gli intervalli non possono essere comunque superiori a due anni per lavoratori la cui esposizione quotidiana personale non supera 90 dBA e ad un anno nei casi di esposizione quotidiana personale superiore a 90 dBA, di cui agli articoli 47 e 48.</u>	LA SOPPRESSIONE DEL COMMA  INTRODUCE MODIFICHE DI DETTAGLIO  MODIFICA SIGNIFICATIVAMENTE LA PREVIGENTE NORMATIVA Vengono meno alcune prescrizioni di dettaglio sulla periodicità degli accertamenti sanitari
OBBLIGO NON MANTENUTO	D.Lgs. 277/91 art. 49 <u>Registrazione dell'esposizione dei lavoratori</u> <u>1. I lavoratori che svolgono le attività di cui all'art. 41 sono iscritti nel registro di cui all'art. 4, comma 1, lettera q).</u> <u>2. Il registro di cui sopra è istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta.</u> <u>3. Il datore di lavoro:</u> <u>a) consegna copia del registro di cui al comma 1 all'ISPESL e alla USL competente per territorio, cui comunica, ogni tre anni e comunque ogni qualvolta l'ISPESL medesimo ne faccia richiesta, le variazioni intervenute;</u> <u>b) consegna, a richiesta, all'organo di vigilanza ed all'Istituto superiore di sanità copia del predetto registro;</u>	LA SOPPRESSIONE DELL'ARTICOLO  INTRODUCE MODIFICHE DI DETTAGLIO  PEGGIORA SIGNIFICATIVAMENTE LA PREVIGENTE NORMATIVA Si perde l'obbligo ora vigente di registrazione, paraltro previsto anche nella direttiva europea a cui il T.U. si rifà

Testo Unico: Modifiche “rilevanti” e “di dettaglio” – Titoli II-XII su previgente legislazione

Elaborazione esemplificativa e non esaustiva 28 febbraio 2005 sulla base delle “osservazioni” del Consiglio di Stato, realizzata da Associazione Ambiente e Lavoro per CIIP – Non si assumono responsabilità per possibili errori

	<p>c) <u>comunica all'ISPEL e alla USL competente per territorio la cessazione del rapporto di lavoro, con le variazioni sopravvenute dall'ultima comunicazione;</u></p> <p>d) <u>consegna all'ISPEL e alla USL competente per territorio, in caso di cessazione di attività dell'impresa, il registro di cui al comma 1;</u></p> <p>e) <u>richiede all'ISPEL e alla USL competente per territorio copia delle annotazioni individuali in caso di assunzione di lavoratori che abbiano in precedenza esercitato attività che comportano le condizioni di esposizione di cui all'art. 41;</u></p> <p>f) <u>comunica ai lavoratori interessati tramite il medico competente le relative annotazioni individuali contenute nel registro e nella cartella sanitaria e di rischio, di cui all'art. 4, comma 1, lettera q).</u></p> <p>4. <u>I dati relativi a ciascun singolo lavoratore sono riservati</u></p>	
<p>Art. 143 Deroghe</p>	<p>D.Lgs 277/91 art. 48 Deroghe per situazioni lavorative particolari</p>	
<p>OBBLIGO MODIFICATO</p> <p>Art. 143</p> <p><u>1. Il datore di lavoro può richiedere deroghe all'uso dei dispositivi di protezione individuale e al rispetto del valore limite di esposizione, quando, per la natura del lavoro, l'utilizzazione di tali potrebbe comportare rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori maggiori rispetto a quanto accadrebbe senza la loro utilizzazione.</u></p> <p><u>2. La deroga è concessa, per un periodo massimo di quattro anni, dall'organo di vigilanza territorialmente competente che provvede anche a darne comunicazione, specificando le ragioni e le circostanze che hanno consentito la concessione delle stesse, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.</u></p> <p><u>3. La concessione delle deroghe di cui al comma 2. è condizionata dalla intensificazione della sorveglianza sanitaria e da condizioni che garantiscano, tenuto conto delle particolari circostanze, che i rischi derivanti siano ridotti al minimo.</u></p> <p><u>4. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali trasmette ogni quattro anni alla Commissione della Unione Europea un prospetto globale e motivato delle deroghe concesse ai sensi del presente articolo.</u></p>	<p>Art. 48</p> <p><u>1. Il datore di lavoro può richiedere deroghe:</u></p> <p>a) <u>all'applicazione dell'art. 43, per situazioni eccezionali, nelle quali non sia possibile mediante misure tecniche ovvero organizzative, ivi compresa la riduzione del tempo di esposizione, ridurre l'esposizione quotidiana personale di un lavoratore al di sotto di 90 dBA, anche con l'uso dei mezzi individuali di protezione di cui allo stesso art. 43;</u></p> <p>b) <u>all'applicazione dell'art. 43, per lavoratori che svolgono compiti particolari, che comportano un'esposizione quotidiana personale superiore a 90 dBA se l'applicazione di detta misura provoca un aggravamento complessivo del rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori considerati e non è possibile evitare tale rischio con altri mezzi.</u></p> <p><u>2. Le richieste di deroga sono inviate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ovvero al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per ciò che attiene alle attività</u></p>	<p>L'ARTICOLO</p> <p> INTRODUCE MODIFICHE DI DETTAGLIO</p> <p> MODIFICA SIGNIFICATIVAMENTE LA PREVIGENTE NORMATIVA</p> <p>La facoltà di deroga è regolata in modo sostanzialmente diverso in termini di condizioni, modalità e limiti</p>

Testo Unico: Modifiche “rilevanti” e “di dettaglio” – Titoli II-XII su previgente legislazione

Elaborazione esemplificativa e non esaustiva 28 febbraio 2005 sulla base delle “osservazioni” del Consiglio di Stato, realizzata da Associazione Ambiente e Lavoro per CIIP – Non si assumono responsabilità per possibili errori

	<p><u>estrattive, e comprendono:</u></p> <p><u>a) per i casi di cui al comma 1, lettera a):</u></p> <p><u>1) la descrizione dell'attività lavorativa;</u></p> <p><u>2) le misure preventive e protettive previste;</u></p> <p><u>3) i mezzi individuali di protezione dell'udito da utilizzare;</u></p> <p><u>4) l'esposizione quotidiana personale dei lavoratori interessati;</u></p> <p><u>5) la certificazione del medico competente, contenente anche una valutazione degli esami della funzione uditiva dei lavoratori interessati;</u></p> <p><u>b) per i casi di cui al comma 1, lettera b):</u></p> <p><u>1) la descrizione delle mansioni che comportano la esposizione anomala, con la specificazione delle cause che determinano un aggravamento del rischio complessivo in caso di utilizzazione dei mezzi personali di protezione;</u></p> <p><u>2) le misure previste per ridurre, per quanto possibile, il rischio complessivo;</u></p> <p><u>3) l'esposizione quotidiana personale dei lavoratori interessati;</u></p> <p><u>4) la certificazione del medico competente, contenente anche una valutazione degli esami della funzione uditiva dei lavoratori interessati.</u></p> <p><u>3. La concessione delle deroghe di cui al comma 1, lettere a) e b), è condizionata dall'intensificazione del controllo sanitario da parte del medico competente.</u></p> <p><u>4. Le deroghe sono concesse dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione consultiva per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro di cui all'art. 393 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547. Per le attività estrattive le deroghe sono concesse dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Consiglio superiore delle miniere. Tali deroghe sono comunicate al</u></p>	
--	---	--

Testo Unico: Modifiche “rilevanti” e “di dettaglio” – Titoli II-XII su previgente legislazione

Elaborazione esemplificativa e non esaustiva 28 febbraio 2005 sulla base delle “osservazioni” del Consiglio di Stato, realizzata da Associazione Ambiente e Lavoro per CIIP – Non si assumono responsabilità per possibili errori

	<p><u>Ministero del lavoro e della previdenza sociale per la compilazione del prospetto di cui al comma 6.</u></p> <p><u>5. L'accertamento del venir meno di una delle condizioni previste per le deroghe di cui al comma 1, lettere a) e b), comporta la revoca nella stessa forma di cui al comma 4.</u></p> <p>6. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale trasmette ogni due anni alla Commissione delle Comunità europee il prospetto globale delle deroghe concesse ai sensi del presente articolo.</p>	
Art. 145 Linee Guida		
OBBLIGO DI NUOVA INTRODUZIONE Art. 145 <u>1. Le Regioni, sentite la parti sociali, entro due anni dall'entrata in vigore del presente Capo, elaborano le linee guida per l'applicazione del presente capo nei settori della musica e delle attività ricreative</u>		OBBLIGO DI NUOVA INTRODUZIONE